

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

CIRCOLAREN 3676/6126

Roma, 2 ottobre 2017

M_dg-GDAP PU - 0309740 - 02/10/2017

Ai Sigg. Provveditori dell'Amministrazione Penitenziaria LORO SEDI

> Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari LORO SEDI

Al Sig. Direttore del Gruppo Operativo Mobile SEDE

e, p.c.

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento SEDE

Ai Sigg. Direttori Generali LORO SEDI

Oggetto: Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.

Mi pregio trasmettere la circolare contente le disposizioni relative alla organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 *bis* della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario).

Si raccomanda puntuale osservanza.

on Vivo Corphialito:

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo



Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

INDICE

Art. 1 Notifica del decreto di applicazione del regime detentivo speciale al detenuto/internato	5
Art. 2 Custodia del detenuto/internato	6
Art. 3 Inserimento del detenuto/internato nelle sezioni dedicate	6
Art. 3.1 Formazione dei Gruppi di Socialità	7
Art. 4 Mantenimento dell'ordine e della pacifica convivenza all'interno della sezione	8
Art. 5 Corredo della cella, effetti letterecci e generi per pulizia ed igiene	9
Art. 5.1 Presidi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione	9
Art. 6 Consegna e possesso in camera di oggetti e generi	10
Art. 7 Acquisto di prodotti al cd. sopravvitto	10
Art. 7.1 Peculio e limiti di spesa	12
Art. 7.2 Tabacchi, valori bollati e giornali	12
Art. 8 Uso dei fornelli personali autoalimentati	13
Art. 9 Vitto e pulizia delle sezioni detentive	13
Art. 10 Utilizzo rasoi elettrici	14
Art. 10.1 Servizio barberia	14
Art. 11 Attività in comune	15
Art. 11.1 Orari	15
Art. 11.2 Passeggi	16
Art. 11.3 Attività sportive	16
Art. 11.4 Saletta e/o palestra	17
Art. 11.5 Sala pittura	17
Art. 11.6 Servizio biblioteca e libri	18
Art. 12 Abbigliamento	19
Art. 13 Fotografie	19
Art. 14 TV, apparecchi radio o altro supporto tecnologico	19
Art. 14.1 Personal computer	20
Art. 15 Divieto di fumo	21
Art. 16 Colloqui visivi	21
Art. 16.1 Colloqui visivi con terze persone	23
Art. 16.2 Colloqui telefonici	24
Art 163 Colloqui con i difensori	25



Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Art. 16.4 Consegna atti e documenti processuali	25
Art. 16.5 Colloqui con tutori degli interdetti legali	25
Art. 16.6 Visite del garante	26
Art. 17 Effettuazione fotografie all'interno dell'istituto di pena	26
Art. 18 Corrispondenza epistolare	27
Art. 18.1 Visto di controllo sulla corrispondenza	27
Art. 19 Acquisto di quotidiani	29
Art. 20 Ricezione pacchi	29
Art. 21 Ingresso di terzi per compimento di atti giuridici	30
Art. 22 Udienze con gli operatori penitenziari	30
Art. 22.1 Matricola	31
Art. 22.2 Colloqui con gli educatori e operatori del trattamento	31
Art. 23 Assistenza sanitaria	31
Art. 23.1 Medici di fiducia	32
Art. 24 Traduzioni in luogo esterno di cura	33
Art. 25 Accertamenti numerici e controlli	34
Art. 25.1 Perquisizioni	34
Art. 25.2 Controllo e battitura inferriate e pareti	35
Art. 26 Tenuta e custodia dei registri	35
Art. 27 Isolamento diurno	35
Art. 28 Isolamento disciplinare	36
Art. 28.1 Disciplina	36
Art. 29 Reclami	37
Art.29.1 Reclami avverso i DM di sottoposizione al regime speciale	37
Art. 30 Variazione della posizione giuridica	38
Art. 31 Risarcimento del danno ai beni dell'Amministrazione	38
Art. 32 Traduzione detenuti/internati per trasferimento	39
Art. 33 Attività lavorativa	39
Art. 34 Iscrizione a corsi scolastici	39
Art. 35 Trattamento	39
Art. 36 Assistenza spirituale	40
Art 37 Norma Transitoria a Finali	Д1



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

PREMESSA

Il regime detentivo speciale di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario è una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare - al di fuori dei casi consentiti dalla legge - contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata, detenuti o internati, all'interno degli istituti di pena nonché contatti e comunicazioni tra gli esponenti detenuti delle varie organizzazioni e quelli ancora operanti all'esterno.

Il precetto normativo - com'è evidente - è funzionale ad impedire la ideazione, pianificazione e commissione di reati da parte dei detenuti e degli internati anche durante il periodo di espiazione della pena e della misura di sicurezza.

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso le prescrizioni contenute nella norma, rese operative in concreto con il provvedimento ministeriale, la cui corretta attuazione non può prescindere da una valutazione della funzione alla quale sono legate.

Le prescrizioni imposte col decreto del Ministro non sono volte a punire e non devono determinare un'ulteriore afflizione, aggiuntiva alla pena già comminata, per i soggetti sottoposti al regime detentivo in esame.

Le disposizioni impartite nelle pagine che seguono si prefiggono di ottenere la più puntuale funzionalità del regime e riguardano le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime tra loro e con la comunità esterna, con particolare riferimento ai colloqui con i minori; al dovere in capo al Direttore dell'istituto di rispondere entro termini ragionevoli alle istanze dei detenuti; alla limitazione delle forme invasive di controllo dei detenuti ai soli casi in cui ciò sia necessario ai fini della sicurezza; alla possibilità di tenere all'interno della camera detentiva libri ed altri oggetti utili all'attività di studio e formazione; alla possibilità di custodire effetti personali di vario genere, anche allo scopo di favorire l'affettività dei detenuti ed il loro contatto con i familiari.

Il presupposto fondamentale per il rispetto di tali insiemi di diritti è quello di garantire - attraverso la fissazione di regole cogenti - l'uniformità di applicazione all'interno dei vari istituti penitenziari delle norme e delle prassi che caratterizzano la detenzione secondo i dettami imposti dall'art. 41 bis O.P..

Le pagine che seguono, pertanto, forniranno precise linee guida per ottenere una regolamentazione omogenea dello svolgimento delle attività nelle sezioni detentive, nell'assoluto rispetto della legge e sulla base delle potestà rimesse alla competenza dell'Amministrazione Penitenziaria.

Per altro verso, la concreta attuazione delle regole deve rimanere legata al fine preventivo e non deve essere vanificata da atteggiamenti ripetitivi e cadute di attenzione.

Va ricordato, infatti, che la corretta attuazione del regime comporta, per ogni operatore penitenziario, anche l'assunzione di una funzione di garanzia rispetto alla sicurezza della comunità esterna.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Art. 1

Notifica del decreto di applicazione del regime detentivo speciale al detenuto/internato

I Direttori degli istituti penitenziari, attesa la delicatezza della materia e la necessità di evitare eventuali impugnazioni dovute a vizi procedurali, provvederanno ad impartire opportune disposizioni affinché all'atto della ricezione del decreto di applicazione, proroga, integrazione o revoca del regime speciale, siano assicurati i seguenti adempimenti:

- 1. accertarsi che il provvedimento ricevuto sia leggibile e completo in ogni sua parte;
- 2. controllare l'esatta consequenzialità delle pagine che compongono il provvedimento;
- 3. apporre il timbro di legatura su ciascuna delle pagine;
- 4. predisporre la copia da consegnare al detenuto/internato apponendo, all'atto della notifica, su ciascuna pagina, il timbro di conformità all'originale;
- 5. procedere, nella stessa data di ricezione, alla formale notifica ed esecuzione del provvedimento, previa consegna di copia integrale al detenuto/internato predisposta secondo quanto previsto ai punti 3. e 4.

Al fine di garantire la corretta procedura del reclamo da parte dei detenuti/internati e dei loro difensori e l'esatta individuazione della decorrenza dei termini di impugnazione previsti dalla legge, si provvederà, senza indugio, all'atto dell'espletamento delle attività connesse alla notifica del decreto ministeriale di applicazione del regime di cui all'art. 41 *bis*, a trasmettere tempestivamente copia di tutta la relativa documentazione e, in particolare, della comunicazione effettuata al difensore nominato, al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Allorché i detenuti/internati formulino alla Direzione istanze volte a modificare o ridimensionare le disposizioni tipiche del regime o del decreto di sottoposizione allo stesso (ad esempio colloqui senza vetro divisorio) dovrà provvedersi all'immediato inoltro al competente ufficio della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento che le sottoporrà alla valutazione del Ministro della Giustizia, essendo esclusiva la competenza in materia.

L'Ufficio matricola, contestualmente alla notifica del decreto di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 *bis* ai detenuti/internati interessati, avrà cura di accertare quale sia il difensore nominato per l'esercizio dell'eventuale facoltà di impugnazione avverso il decreto.

Di tale nomina dovrà darsi atto nel medesimo verbale di notifica del decreto.

In caso di inosservanza di detta accortezza potrà procedersi a far effettuare la nomina con atto separato in un momento successivo ma comunque tempestivamente.

Successivamente, l'Ufficio matricola provvederà a dare comunicazione al difensore nominato dal detenuto/internato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, qualora non sia possibile, a mezzo fax, dell'emissione e avvenuta notifica del D.M. al proprio assistito, notiziando che copia dell'atto potrà, previa richiesta, essere acquisita presso l'Ufficio.

La copia del decreto dovrà essere predisposta con le modalità sopra indicate.

Copia delle notifiche, della nomina del difensore e delle comunicazioni effettuate al detenuto/internato e al suo difensore saranno conservate nel fascicolo personale del



detenuto/internato, a disposizione delle AA.GG. che ne facciano richiesta.

Art. 2 Custodia del detenuto/internato

L'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, O.P. prevede che i detenuti/internati sottoposti al regime speciale devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati e custoditi dai reparti specializzati della polizia penitenziaria individuati nel personale del Gruppo Operativo Mobile di questo Dipartimento.

Nell'ambito del circuito, come previsto dalla normativa, viene attuata una netta separazione tra detenuto e internato.

L'amministrazione, a tale scopo, ha istituito una casa di lavoro per internati 41 *bis* ove vengono assegnati solo i soggetti che, a seguito di espiazione della pena [o custodia cautelare], assumono lo *status* di internato in esecuzione di misura di sicurezza.

Art. 3 Inserimento del detenuto/internato nelle sezioni dedicate

Il detenuto/internato, all'atto del primo ingresso deve essere sottoposto a perquisizione personale e subito dopo ad una prima visita medica generale.

Dopo l'espletamento delle formalità di cui sopra e, comunque, entro le 24 ore successive, il detenuto/internato effettua il colloquio di primo ingresso [art. 23, comma 3, d.P.R. n. 230/2000] per le finalità previste dall'art. 13 O.P..

Al detenuto/internato è consentito tenere con sé soltanto gli oggetti indicati nelle disposizioni che seguono.

Gli oggetti non consentiti sono ritirati e depositati in magazzino a suo nome. I generi ritirati saranno consegnati al momento dell'uscita dall'istituto o, se non è consentita la custodia presso il casellario, devono essere spediti ai familiari o conviventi a spese del detenuto/internato entro trenta giorni dall'arrivo in istituto.

Tutti i documenti in possesso del nuovo detenuto/internato sono custoditi presso il magazzino della sezione, mentre gli oggetti di valore vengono depositati in cassaforte presso l'Ufficio Ragioneria.

Il peculio posseduto all'atto dell'ingresso è accreditato sul conto corrente interno intestato al detenuto/internato, previa verifica – ove provenga dalla libertà – della validità delle banconote.

Al detenuto/internato viene consegnata, la prima volta all'ingresso e poi periodicamente, la fornitura di quanto necessario alla permanenza secondo le tabelle previste dall'apposito decreto ministeriale o, in assenza, da specifica disposizione del Direttore da trasmettere al Magistrato di sorveglianza ed alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (effetti



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

letterecci, generi per l'igiene, etc.).

Dopo le formalità d'ingresso, il detenuto/internato viene assegnato ad una sezione, allocato in stanza singola ed inserito in adeguato gruppo di socialità, nel numero massimo di quattro persone.

Dovrà essere assicurata l'impossibilità di comunicare e di scambiare oggetti¹ tra tutti i detenuti/internati anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità².

La camera del detenuto/internato è dotata degli arredi essenziali: letto, tavolo, armadio, sedia o sgabello, specchio in plexiglass e televisione agganciata a muro all'interno di apposita intelaiatura fissata con vetro infrangibile.

Al detenuto/internato dovrà essere spiegato quali siano i generi che può tenere in stanza e quali quelli il cui possesso sia consentito solo in alcune fasce orarie della giornata con consegna e successivo ritiro da parte del personale di sezione.

Art. 3.1 Formazione dei Gruppi di Socialità

Nella determinazione dei gruppi di socialità il Direttore dovrà, avvalendosi del personale dedicato alla custodia:

- 1. prevedere la limitazione degli incontri tra i vertici delle medesime famiglie, di gruppi alleati e di gruppi o clan contrapposti;
- 2. analizzare attentamente il provvedimento di assegnazione del detenuto/internato, in maniera tale da individuare nell'immediatezza la regione di provenienza, il clan di appartenenza e la relativa zona in cui opera la consorteria;
- esaminare il fascicolo del detenuto/internato e verificare se presso altri istituti, lo stesso abbia avuto problemi di incolumità con altri detenuti/internati, al fine di individuare se all'interno della sezione vi siano soggetti dello stesso clan o di clan vicini che abbiano avuto motivi di incompatibilità con il detenuto/internato da inserire nel gruppo;
- 4. verificare dal fascicolo se il soggetto ha manifestato in precedenza problematiche che richiedano l'applicazione di particolari misure custodiali in ordine alla sicurezza attiva o passiva. In tali casi infatti dovrà essere valutato ed effettuato l'inserimento in un gruppo di socialità composto da soggetti che vanno ad equilibrare le caratteriste del detenuto/internato da inserire;
- 5. effettuare verifiche sulla corrispondenza epistolare del detenuto/internato, con l'ausilio degli addetti all'ufficio posta e censura, al fine di verificare i contatti attuali che il detenuto/internato ha con altri soggetti, anche ristretti al regime 41 *bis*, orientando così l'inserimento in un gruppo anche in relazione ai contatti esterni e ai relativi collegamenti che questi hanno con i detenuti/internati presenti nella sezione 41 *bis*;

¹ Anche copie parziali di libri, riviste e documentazione varia reperita *on line*.

² Sentenza della Superema Corte di Cassazione n.5977 del 08.02.2017



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

- 6. assicurare una attenta attività di osservazione al fine di studiare e analizzare le dinamiche dei gruppi e apportare le dovute modifiche con l'obiettivo di impedire tentativi di "avvicinamento" e/o "condivisione" di interessi tra consorterie mafiose espressione di differenti provenienze territoriali, evitando di formare gruppi di socialità "aggregati" e comunque coesi;
- 7. controllare ed esaminare sul sistema Siap/Afis i gruppi di socialità in cui è stato inserito presso gli altri istituti penitenziari e confrontare il dato con la condotta del detenuto/internato tenuta presso i predetti istituti, al fine di verificare con quali tipi di soggetti il detenuto/internato abbia osservato una condotta regolare, ovvero si sia reso protagonista di eventi critici significativi;
- 8. tenere conto dalle emergenze investigative e processuali, delle situazioni della criminalità organizzata e dell'assetto unitario dei diversi gruppi criminali.

Particolare attenzione deve essere posta al fine di:

- evitare di ammettere all'aria aperta in comune ovvero alla socialità in comune detenuti/internati che abbiano già avuto periodi di permanenza in comune;
- evitare contatti tra nuovi entrati nel circuito e detenuti/internati da più tempo sottoposti al regime. I nuovi entrati, ove possibile, dovranno fare socialità tra loro o con altri soggetti da meno tempo inseriti nel circuito, al precipuo scopo di evitare che vengano comunicati ordini, informazioni e notizie provenienti dall'esterno;
- evitare contatti tra i personaggi di spicco, a qualunque formazione mafiosa appartengano, preferendosi che i gruppi siano formati da un personaggio di spessore ed altri di minor calibro;
- evitare che facciano parte dello stesso gruppo soggetti della medesima organizzazione, ovvero componenti di rilievo di organizzazioni operanti in alleanza o in contrapposizione fra loro o su territori confinanti.

In ogni caso, nel rispetto dei parametri sopra indicati, ove ritenuto necessario, si valuterà anche l'opportunità di disporre modifiche nella formazione dei gruppi, con intervalli compatibili con l'effettuazione di un serio periodo di osservazione.

La distribuzione dei detenuti/internati nei diversi gruppi di socialità e le successive modificazioni dovranno essere tempestivamente inserite nel sistema informatico Siap/Afis.

Art. 4

Mantenimento dell'ordine e della pacifica convivenza all'interno della sezione

E' vietato lo scambio di oggetti tra tutti i detenuti/internati anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità³.

E' vietata ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti/internati appartenenti a gruppi di socialità diversi. Eventuali violazioni saranno valutate in sede disciplinare.

³ Tale divieto è stato ribadito alla luce di Cass. Pen. 13.7.2016 – 8.2.2017 n° 5977



Al fine di consentire in modo agevole l'accertamento numerico e l'operazione di battitura delle inferriate, i detenuti/internati devono lasciare libere da qualsiasi oggetto le finestre, le sbarre, i cancelli e le pareti.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11.5 e 13, è vietato affiggere alle pareti, foto, poster e quant'altro la cui rimozione può arrecare danno alla struttura e/o rendere poco agibili i controlli di sicurezza.

Art. 5 Corredo della cella, effetti letterecci e generi per pulizia ed igiene

A ciascun detenuto/internato l'Amministrazione assicura la fornitura delle lenzuola e della federa per il cuscino, per cui è previsto il cambio settimanale nel giorno prestabilito dalla Direzione per ogni sezione. La fornitura, comune a tutti i detenuti/internati, di effetti letterecci e di materiale in dotazione alla camera, risponde ad esigenze di parità di trattamento finalizzate ad evitare situazioni di potere e prevaricazione.

Al detenuto/internato viene assicurata altresì la fornitura dei generi per la pulizia della stanza una volta al mese nel limite della disponibilità.

Il detenuto/internato può tenere in camera i generi alimentari acquistabili al sopravvitto, purché non eccedenti il fabbisogno settimanale.

Art. 5.1 Presidi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione

Sarà consentita la dotazione di presidi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione in presenza di specifici requisiti certificati dal medico della ASL, con conseguente addebito della spesa al servizio sanitario nazionale.

Eventuali diverse esigenze relative a presidi non erogabili dal servizio sanitario nazionale (lenzuola, federe, coperte, ecc.) possono essere consentite solo dietro prescrizione medica specialistica motivata e documentata dalla ASL.

Ove sia certificata dallo specialista l'assoluta necessità del presidio per la tutela della salute del detenuto/internato e vi sia la certificata impossibilità di provvedere alla fornitura da parte della ASL, la Direzione procederà all'acquisto del bene (cuscini, materassi ortopedici, sedie ergonomiche e altri presidi) che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione. In caso di mancanza di fondi che non consentano l'acquisto del bene, è facoltà del detenuto di acquistarlo a sue spese.

Pertanto, sarà cura di ciascuna direzione inserire nel modello dei generi acquistabili all'esterno, tramite l'impresa del sopravvitto, anche quattro diverse tipologie di materassi o altri effetti letterecci di regola richiesti per motivi sanitari. Tali presidi dovranno riportare apposita attestazione di conformità ai regolamenti vigenti.



L'apposita prescrizione medica di detti presidi sanitari dovrà necessariamente contenere, altresì, indicazione del periodo temporale per cui il soggetto ne necessita ai fini terapeutici. Si avrà cura, inoltre, di informare la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, al fine del puntuale monitoraggio del fenomeno.

Art. 6 Consegna e possesso in camera di oggetti e generi

Gli effetti personali relativi all'igiene personale, per loro natura pericolosi e potenzialmente offensivi, verranno consegnati ai detenuti/internati all'apertura della porta blindata della camera, e poi ritirati al termine della giornata o subito dopo l'utilizzo nel caso in cui, su indicazione sanitaria, siano previste limitazioni ulteriori a tutela dell'incolumità della salute del detenuto/internato.

Le mattonelle refrigeranti saranno distribuite dal lavorante all'apertura della medesima porta. Alcuni effetti personali (es. ago e filo), saranno consegnati al detenuto/internato al bisogno e ritirati immediatamente al termine dell'utilizzo; pertanto, il detenuto/internato non potrà avere la disponibilità di detto materiale oltre il tempo strettamente necessario.

È consentito l'utilizzo di pentolame - nella misura di una pentola di diametro max di 25 cm, un pentolino max 22 cm in lega di acciaio leggera e una macchinetta per il caffè del tipo moka da una tazza - che potrà essere usato in cella dalle ore 7.00 e fino al ritiro alle ore 20.00 a cura del personale di polizia, e tenute all'interno della bilancetta, chiusa, fuori dalla cella. Saranno altresì consegnate con le stesse modalità di cui sopra: forbicina (con punte rotonde), taglia unghie (senza limetta), pinzetta (in plastica), rasoio in plastica e rasoio personale autoalimentato. Non sono consentiti generi di toeletta in confezione spray e sono ammessi prodotti contenuti esclusivamente in recipienti di plastica.

Art. 7 Acquisto di prodotti al cd. sopravvitto

È consentito acquistare i generi in vendita nella dispensa del sopravvitto, indicati nel modello 72, esposto nell'albo bacheca esistente all'interno degli spazi di socialità di ogni sezione.

A tal proposito è allegato alla presente un elenco riepilogativo di tutti gli articoli consentiti, in conformità del quale si provvederà in ciascun istituto a predisporre in modo uniforme e dettagliato il modello 72.

Tale elenco potrà essere modificato o integrato soltanto previa comunicazione alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, per le opportune valutazioni a garanzia dell'omogeneità del circuito.

I generi acquistati dovranno corrispondere al fabbisogno settimanale. E' vietato l'accumulo dei generi in quantità eccedente il fabbisogno personale.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

L'ampiezza del modello 72 induce a ritenere di carattere eccezionale l'acquisto per il detenuto/internato di generi ed oggetti non previsti nella predetta tabella.

Eventuali richieste di prodotti non previsti nella tabella dei generi acquistabili, potranno essere valutate caso per caso in presenza di particolari eventi di natura familiare⁴ (compleanni, anniversari, etc.) o di apposita indicazione sanitaria, nel rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti.

L'acquisto di prodotti diversi da quelli inseriti nel modello 72 potrà essere consentito soltanto ove l'acquisto sia valutato necessario dalla Direzione e sempre che non si tratti di beni di carattere voluttuario e/o tali da manifestare una posizione di potere e supremazia del detenuto/internato.

Le richieste di acquisto dovranno essere presentate nelle giornate ed ore previste dal singolo istituto e con le modalità in uso presso lo stesso. La consegna dei generi avverrà secondo gli avvisi affissi nei locali di socialità.

All'atto della consegna dei generi acquistati al sopravvitto, il detenuto/internato è tenuto al controllo di quanto gli viene consegnato - per poter evidenziare eventuali difformità nell'immediatezza della consegna - ed alla firma, sull'apposito foglio, dell'avvenuta ricezione della spesa.

È vietato l'acquisto di prodotti e/o il possesso di generi confezionati in contenitori di metallo, vetro o altra lega.

Gli acquisti consentiti di generi diversi dagli alimenti dovranno essere catalogati e portati presso il magazzino ove saranno registrati e consegnati al detenuto/internato, previa consegna di quello corrispondente usurato.

I prodotti promozionali eventualmente acclusi ai generi acquistati al sopravvitto, devono essere consegnati al magazzino ove rimarranno depositati a nome del detenuto/internato. La consegna degli stessi sarà autorizzata, su richiesta, ove si tratti di generi consentiti.

L'autorizzazione all'acquisto di farmaci e similari con istanza di cui al modello 393 è consentita solo previa prescrizione medica da parte del sanitario, sempre che nella farmacia dell'istituto non sia disponibile il farmaco necessario o un suo sostituto che abbia lo stesso principio attivo. La presente disposizione vale anche per i prodotti parafarmaceutici e da banco, il cui acquisto può essere autorizzato solo a fronte di una indicazione sanitaria che ne attesti la necessità ed un formale nulla osta sanitario in ordine alla non pericolosità del prodotto per il detenuto/internato anche in caso di uso improprio. È vietato il possesso in cella di medicinali. Al fine di evitare utilizzi impropri e/o accumuli di medicinali gli stessi vanno assunti e distribuiti solo in presenza del personale di polizia penitenziaria a cura del servizio infermieristico.

I generi, dolci e giocattoli acquistati per i figli e familiari saranno trattenuti al magazzino fino alla consegna, che verrà effettuata dal personale preposto a conclusione del colloquio visivo o per invio tramite pacco alla famiglia. Si specifica che, per quanto riguarda l'acquisto di

_

 $^{^4}$ In questo caso i generi acquistati dovranno essere consegnati direttamente ai familiari da parte della Direzione.



giocattoli, questi dovranno essere di dimensioni medio-piccole, non ingombranti e di modico valore.

Gli acquisti saranno autorizzati nel rispetto dei limiti di spesa mensili.

Art. 7.1 Peculio e limiti di spesa

E' vietata la spedizione e ricezione di denaro e valori all'interno della corrispondenza ordinaria. I detenuti/internati possono ricevere denaro solo in occasione dei colloqui visivi o tramite vaglia postale. L'invio di somme di denaro ai familiari da parte dei detenuti/internati interessati deve avvenire a mezzo vaglia postale. L'eventuale ricezione o invio di somme di denaro tra il detenuto/internato e terze persone, dovrà essere comunicata alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

I detenuti/internati possono utilizzare per gli acquisti e le spese il fondo disponibile, ferma restando la valutazione della Direzione in ordine ad eventuale richiesta di svincolo delle altre somme.

E' onere del detenuto/internato tenere conto del limite di spesa settimanale e mensile per le spese e gli acquisti al sopravvitto. In caso di eccedenza, il sistema informatico centralizzato in uso alla Direzione (SI.CO.) procederà in automatico al taglio delle spese eccedenti il limite riconosciuto.

Il limite di spesa è fissato in \in 500,00 mensili ed \in 150,00 settimanali. Il limite non contempla la corrispondenza - per le cui spese è elevato ad \in 600,00 mensili - e le spese per gli acquisti di farmaci.

È consentito inviare ai propri familiari somme mensili in misura non superiore a € 350,00.

E' consentito al detenuto/internato ricevere mensilmente una somma non superiore a quella che è autorizzato a spendere.

Art. 7.2 Tabacchi, valori bollati e giornali

La distribuzione dei tabacchi, dei valori bollati e dei giornali viene effettuata dal sopravvitto nei giorni stabiliti.

Non è consentita ai detenuti/internati la ricezione di giornali e riviste in abbonamento che non sia stato sottoscritto per il tramite della Direzione o dell'impresa di mantenimento.

Per quanto riguarda i giornali, al fine di limitare i collegamenti e gli aggiornamenti in tempo reale con il contesto criminale di appartenenza e la comunicazione al detenuto/internato di fatti di cronaca locale, la Direzione avrà cura di segnalare all'A.G. competente la eventuale situazione di pericolo connessa all'acquisto/ricezione di giornali a tiratura locale chiedendo la limitazione all'acquisto/ricezione alla sola stampa di tiratura nazionale. Qualora la



competente A.G. decida di autorizzare l'acquisto senza limitazione, l'Ufficio Censura, prima di consegnare la stampa al detenuto/internato, procederà al relativo visto di controllo, trattenendo le pagine sospette ed inoltrandole volta per volta all'A.G. per le determinazioni di competenza.

È vietata la ricezione di giornali o riviste dall'esterno, tanto dai familiari al momento dei colloqui visivi quanto tramite pacco postale. È altresì vietata la spedizione di periodici all'esterno con gli stessi mezzi appena indicati.

Art. 8 Uso dei fornelli personali autoalimentati

E' fatto divieto al detenuto/internato di ricevere dall'esterno generi alimentari che, secondo l'uso, richiedono cottura.

Al sopravitto il detenuto/internato potrà acquistare i generi alimentari conformi per tipologia alle previsioni della tabella allegata. Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, l'utilizzo dei fornelli personali (a gas, fino alla completa installazione in tutti gli istituti di fornelli ad induzione elettrica) è consentito solo per riscaldare cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande calde e cibi di facile e rapido approntamento, ivi compresi i generi surgelati precotti.

L'utilizzo dei fornelli personali per le predette e uniche finalità è consentita - fino alla installazione di fornelli ad induzione, per i quali non è necessario il ritiro - con le seguenti modalità:

- il fornello a gas sarà consegnato al detenuto/internato al momento dell'apertura della porta blindata della camera e sarà ritirato alla chiusura del medesimo. Analoghi orari dovranno essere osservati in caso di piastra elettrica ad induzione, per la relativa attivazione e disattivazione;
- ogni detenuto/internato avrà il diritto di fruire di un solo fornello e relativa bomboletta del gas, di capacità non superiore a gr. 200;
- sarà consentito l'acquisto di una bomboletta del gas di scorta, da custodirsi in bilancetta o armadietto comunque esterno alla camera di pernottamento.

Art. 9 Vitto e pulizia delle sezioni detentive

Il vitto sarà trasportato fino all'ingresso della sezione speciale dal detenuto/internato lavorante appositamente individuato dalla Direzione, il quale sarà sempre accompagnato dall'agente di polizia penitenziaria, senza che venga aperto e varcato il cancello o la porta di ingresso alla sezione speciale.

La Direzione individua tramite sorteggio, con cadenza mensile, uno o più nominativi di



detenuti/internati 41 *bis* che, anche alternandosi tra loro secondo le esigenze, provvederanno alla distribuzione del vitto.

Adeguati controlli preventivi e successivi dovranno essere effettuati sui carrelli del vitto, al fine di evitare che attraverso gli stessi possano essere veicolate informazioni in entrata o in uscita dalla sezione e tra detenuti/internati di gruppi diversi.

Con analoghe modalità saranno individuati i detenuti/internati 41 bis che assicureranno la pulizia della sezione e degli spazi comuni, fatta salva la possibilità della Direzione di impiegare detenuti/internati di media sicurezza opportunamente individuati. In tal caso dovranno essere adottate necessarie cautele per evitare qualsiasi forma di veicolazione di messaggi e/o comunicazioni non consentite. Lo svolgimento dell'attività lavorativa deve avvenire sotto il diretto controllo del personale di polizia penitenziaria e non deve costituire in alcun modo occasione per aggirare i limiti ai contatti tra detenuti/internati appartenenti a diversi gruppi di socialità.

Sia per la pulizia della sezione che per le singole celle e per le eventuali necessità individuali dei detenuti/internati, essi saranno dotati dei necessari prodotti dosati e razionati al fine di evitare accumuli di materiale ed utilizzo di tipo diverso da quello previsto.

Art. 10 Utilizzo rasoi elettrici

E' autorizzato l'uso di rasoi elettrici e taglia barba autoalimentati con batterie intercambiabili, tramite acquisto consentito esclusivamente attraverso il servizio sopravvitto dell'istituto. Il rasoio e il taglia-barba saranno consegnati al detenuto/internato con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 10.1 Servizio barberia

La Direzione predisporrà un servizio di barberia gratuito, avvalendosi di un detenuto opportunamente individuato.

Il taglio dei capelli avviene, salvo necessità di carattere igienico-sanitarie, una volta al mese, su richiesta dell'interessato, nelle giornate stabilite dalla Direzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni da parte del personale di polizia penitenziaria che dovrà:

- verificare preventivamente il numero degli attrezzi in uso;
- perquisire accuratamente il detenuto barbiere sia in entrata che in uscita dalla sezione;
- perquisire accuratamente il detenuto 41 bis sia in entrata che in uscita dalla stanza;
- non consentire fermate intermedie al detenuto 41 *bis* nel percorso dalla stanza al locale adibito a sala barberia;
- impedire conversazioni tra il detenuto lavorante e il detenuto/internato che usufruisce del



servizio;

 verificare la presenza di tutti gli attrezzi e annotare l'esito del controllo sull'apposito registro, avendo cura che il detenuto lavorante provveda alla necessaria sanificazione degli attrezzi.

Art. 11 Attività in comune

In ogni sezione del circuito speciale, sono predisposte le sale per l'attività in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo.

I detenuti/internati 41 *bis* possono permanere all'aperto per non più di due ore al giorno da trascorrere all'aria aperta o svolgendo attività ricreative/sportive, in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra e sala hobby.

All'interno della sala saranno messi a disposizione, su richiesta dei detenuti/internati, giochi di società e mazzi di carte avendo cura di controllare la presenza di eventuali segni, annotazioni e simboli apposti sugli stessi.

Eventuali attrezzi ginnici potranno essere messi a disposizione dei detenuti/internati nei locali adibiti a palestra. Nel caso in cui tale locale non sia presente, si provvederà a fornire tali oggetti qualora il soggetto ne faccia richiesta. Gli attrezzi comunque non dovranno permanere nelle sale socialità, poiché ritenuti pericolosi per l'incolumità sia del personale che dei reclusi. Analoghi controlli dovranno essere effettuati nei locali e spazi comuni su beni e attrezzature

ivi presenti, sia prima che dopo l'ingresso di ogni gruppo di socialità.

Art. 11.1 Orari

Presso ogni sezione è prevista, in modo dettagliato, l'organizzazione delle attività giornaliere. I cancelli delle camere di detenzione devono rimanere chiusi durante l'intero arco della giornata salvo il tempo necessario alla movimentazione del detenuto/internato.

Le porte blindate saranno aperte sia d'estate che d'inverno alle ore 07.00; la chiusura sarà così regolamentata: estate (periodo 21 giugno / 21 settembre) alle ore 22.00; inverno (periodo 22 settembre / 20 giugno) ore 20.00, fatta salva la possibilità della direzione di variare l'orario di chiusura in relazione alle condizioni climatiche locali.

Fatta salva l'ipotesi dei condannati anche all'isolamento diurno (vedi art. 27), per i quali il blindato deve essere costantemente tenuto chiuso per impedire ogni contatto con gli altri ristretti, durante la giornata il suddetto deve rimanere aperto, al fine di consentire i necessari controlli da parte del personale. Il blindato in ogni caso deve essere chiuso in occasione delle movimentazioni interne dei detenuti/internati per le attività, al fine di impedire contatti e comunicazione fraudolente tra detenuti/internati appartenenti a diversi gruppi di socialità. Al fine di favorire il riposo, il blindato può essere accostato nella fascia oraria successiva alla



consumazione del pranzo. Al fine di favorire il riposo notturno ed al tempo stesso consentire l'effettuazione in sicurezza del servizio nella fascia oraria notturna, i blindati delle porte dovranno rimanere chiusi.

E' fatta salva la possibilità della direzione di disporre in maniera diversa, anche temporaneamente in considerazione di particolari condizioni sanitarie.

La distribuzione del vitto, a cura del lavorante di sezione e sotto il controllo del personale di sorveglianza, avrà inizio, nelle fasce orarie sotto indicate:

- colazione ore 07.00-8.00;
- pranzo ore 11.00-12.00;
- cena ore 17.30-18.30.

Art. 11.2 Passeggi

Ai detenuti/internati è consentita la permanenza all'aria aperta fino al limite di due ore giornaliere, compatibilmente con l'organizzazione dell'istituto e con l'esigenza di garantire a tutti i detenuti lo stesso trattamento.

Gli orari di uscita e di rientro dei vari gruppi di socialità potranno essere sfalsati, al fine di consentire il regolare espletamento delle operazioni. L'accesso nelle varie fasce orarie sarà effettuato secondo criteri di equa rotazione.

Nei cortili passeggio è consentito svolgere esercizi fisici e portare solo ed esclusivamente il materiale di seguito elencato:

- n. 1 bottiglia di acqua sigillata;
- n. 1 pacchetto di fazzoletti di carta;
- n. 1 pacchetto di sigarette;
- n. 1 accendino;
- n. 1 maglietta intima ed un piccolo asciugamani;
- n. 1 tappetino fitness.

Art. 11.3 Attività sportive

Con modalità compatibili con il normale svolgimento delle altre attività, è consentito svolgere attività fisica all'interno delle sale socialità e/o palestra o presso i locali passeggi.

E' possibile altresì svolgere attività fisica in camera purché ciò non rechi disturbo al riposo e alla quiete della sezione.

I locali passeggi e salette andranno perquisiti ogni qualvolta esce e accede un gruppo.



Art. 11.4 Saletta e/o palestra

Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. f), è consentito l'uso della saletta e/o palestra, per un'ora al giorno, secondo le turnazioni stabilite dalla Direzione da effettuarsi al mattino o al pomeriggio.

Nella saletta è consentito portare unicamente:

- n. 1 bottiglia di acqua sigillata;
- n. 1 pacchetto di fazzoletti di carta;
- n. 1 penna;
- n. 1 foglio di carta.

Nella palestra è consentito portare:

- n. 1 bottiglia di acqua sigillata;
- n. 1 maglietta intima ed una asciugamano piccola
- n. 1 tappetino fitness.

Art. 11.5 Sala pittura

Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. f), il detenuto/internato che ne faccia richiesta può essere autorizzato alla fruizione della sala pittura secondo i tempi e le modalità stabilite dalla direzione.

Le attività in argomento, potranno essere svolte presso il locale all'uopo destinato per un totale massimo di quattro detenuti/internati appartenenti allo stesso gruppo di socialità.

In apposito registro sono annotati il nominativo del detenuto/internato ammesso a tale attività, le date e gli orari di svolgimento dell'attività stessa, i materiali dallo stesso utilizzati nonché eventuali note.

E' ammesso alla fruizione della sala pittura, il detenuto/internato autorizzato e che si sia prenotato durante l'accertamento numerico del mattino.

La sala pittura è dotata di tavoli fissati al muro o a terra e di sgabelli da usarsi come postazione per il disegno.

Il materiale utile alle attività di disegno acquistato tramite il sopravvitto, sarà depositato e custodito in armadi chiusi con apposito lucchetto ed aperti dal personale della polizia penitenziaria solo al momento della consegna all'interessato.

Le chiavi della saletta e dei lucchetti, durante l'espletamento dell'attività, sono custodite dal personale della polizia penitenziaria.

E' possibile autorizzare il detenuto/internato ad utilizzare in camera le matite colorate e/o i pastelli a cera esclusivamente per disegnare.

La fruizione della sala pittura è alternativa alla saletta della socialità: alla stessa si può accedere rinunciando al tempo corrispondente da trascorrere in socialità nel suddetto locale.

Nella sala pittura è possibile effettuare disegni a matita o pastello su fogli/cartoncini e dipinti su tela del formato indicato nella parte concernente gli acquisti – modello 72.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Non devono essere consentite giacenze all'interno degli armadietti siti presso la sala pittura, superiori a:

n.1 matita, n. 1 gomma, n. 1 tempera matite, n. 1 tela o cartoncino da disegno non superiore a cm 50x50, n. 3 pennelli di varie dimensioni, n. 1 confezione di colori a tempera o ad olio non superiore a 12 colori o n. 1 confezione di colori ad acquarello non superiore a 12 colori o n. 1 confezione di matite colorate non superiore a 12 colori, n. 1 confezione di diluente e/o solvente non infiammabile.

Considerate le finalità del regime speciale e ritenuto che i disegni potrebbero essere mezzo di comunicazione con l'esterno di messaggi non decifrabili in fase di controllo da parte del personale penitenziario, è fatto divieto di inviarli all'esterno a familiari, amici o ad altri destinatari. Pertanto, i manufatti in discorso, una volta realizzati, saranno conservati nel magazzino ovvero, se le loro dimensioni lo consentono, si potrà autorizzare l'autore ad appenderli alle pareti della propria camera nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 13. I detenuti/internati potranno portare solo una bottiglia di acqua sigillata e un pacchetto di fazzoletti di carta.

Art. 11.6 Servizio biblioteca e libri⁵

Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. f), il detenuto/internato può usufruire dell'apposita biblioteca, accedere al prestito dei testi ivi custoditi e detenere all'interno della camera un numero massimo di quattro volumi per volta, per un periodo non superiore a 40 giorni per ciascun testo.

Per il detenuto/internato iscritto a corsi di studio, il numero dei testi può essere ampliato, su richiesta dell'interessato, secondo le esigenze didattiche ed il prudente apprezzamento della Direzione

Presso la sala socialità saranno disponibili gli elenchi dei libri presenti nella biblioteca.

E' fatto divieto di sottolineare e/o fare annotazioni o segni di qualsiasi natura nei libri della biblioteca. Eventuali violazioni saranno valutate disciplinarmente e comunicate tempestivamente alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

È fatto divieto al detenuto/internato sia di ricevere libri e riviste dall'esterno, dai familiari o da altri soggetti tramite colloqui o pacco postale, sia di inviarne all'esterno⁶.

E' consentito acquistare riviste e libri tramite impresa di mantenimento anche con copertina rigida.

È vietato lo scambio di libri o copie parziali tra detenuti/internati.

⁵ E' allo studio la possibilità di dotare il detenuto/internato di un lettore elettronico di testi letterari.

⁶ Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 23.9.2013, la regola in questione è in linea con le finalità preventive del regime di cui all'art. 41 *bis* e non limita in alcun modo il diritto del detenuto/internato all'informazione e allo studio,cfr. altresì Corte Cost. sent. 122/2017



Art. 12 Abbigliamento

E' fatto obbligo al detenuto/internato di utilizzare sempre abiti consoni. All'uscita della cella il detenuto/internato dovrà essere adeguatamente vestito e può utilizzare pantaloncini corti, unicamente per recarsi in palestra ed accedere ad eventuali attività sportive o ai passeggi.

E' autorizzato l'uso delle ciabatte del tipo consentito solo in stanza o per recarsi in doccia.

È vietato l'uso di ciabatte del tipo crocs, il cui spessore della suola si presta a manomissione ed occultamento di vario genere.

E' consentito l'acquisto e il possesso di capi di abbigliamento ed altri accessori a condizione che siano di modico valore, in quanto il vestiario lussuoso potrebbe manifestare una condizione di superiorità su altri detenuti/internati o divenire merce di scambio tra gli stessi⁷.

Art. 13 Fotografie

E' consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20x30.

Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso.

Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l'affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant'altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell'Amministrazione.

Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.

Art. 14 TV, apparecchi radio o altro supporto tecnologico

Le camere di detenzione sono dotate di televisioni fornite dall'Amministrazione prive di televideo o munite di sistemi che ne inibiscono la funzionalità.

La fruizione del televisore sarà consentito solo in orari stabiliti, con accensione alle ore 07.00 e spegnimento non oltre le ore 24.00, al fine di non disturbare il riposo degli altri detenuti/internati.

⁷ Infatti secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.42605 del 27.9-16.10.2013) l'adozione di vestiario lussuoso – che sarebbe possibile solo da parte del detenuto/internato facoltoso – non solo altererebbe la *par condicio* che deve presiedere alla condizione carceraria, che non può sopportare ingiustificate distinzioni nell'esecuzione della pena, ma finirebbe per creare in ambito carcerario posizioni di predominio.



Il telecomando della TV dovrà essere sigillato e piombato, al fine di evitarne la manomissione, e frequentemente controllato dal personale di polizia penitenziaria.

La visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire pacchetto rai (1-2-3-4-5, news, movie, scuola, storia, rai sport 1 e 2, premium, yoyo, gulp), canale 5, rete 4, Italia uno, la sette, cielo, iris e TV 2000, preventivamente sintonizzati ed abilitati da tecnico di fiducia della Direzione.

Gli apparecchi radio di cui è consentito l'acquisto tramite impresa di mantenimento, devono essere di formato ridotto, con caratteristiche idonee ad escluderne la manomissione e comunque tali da non rendere possibile l'occultamento interno di oggetti vietati o pericolosi. In ogni caso, prima della consegna, devono essere preventivamente piombati.

Ove non disponibili sul mercato radio a sola frequenza media (AM), il detenuto/internato potrà essere autorizzato ad acquistare ugualmente la radio ma prima della consegna la stessa dovrà essere modificata in modo tale da consentire l'ascolto sui soli canali a frequenza media (AM). Detta operazione sarà effettuata da tecnico specializzato convenzionato con la Direzione a spese del detenuto/internato. Al termine delle operazioni la radio sarà opportunamente punzonata.

Art. 14.1 Personal computer

Non è consentito al detenuto/internato possedere personal computer portatili.

Il detenuto/internato che frequenta corsi scolastici o universitari cui è regolarmente iscritto, per i quali si rende indispensabile l'uso di strumenti e supporti informatici, potrà fruire, previa richiesta, di computer fissi messi a disposizione - in apposite sale separate - dalla Direzione che ne disciplinerà giorni, orari di accesso e modalità, al fine di scongiurare che siano sovvertite le caratteristiche e le finalità del regime.

Il detenuto/internato potrà consultare, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria, materiale giudiziario su supporto informatico, qualora sia troppo voluminoso in formato cartaceo. Il supporto qualora non proveniente dall'Autorità giudiziaria, dovrà pervenire con le modalità previste dall'art. 16.5 ed essere preventivamente controllato.

La consultazione, non dovrà comportare la permanenza del soggetto fuori dalla camera detentiva oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

Qualora sia necessario visionare gli atti per un tempo maggiore, si provvederà ad acquistare un apparecchio di modico valore [*e-reader*, lettore dvd/dvx portatile, ecc.] privo di connessioni esterne (*wi-fi*, *bluetooth*, connessione dati) per la consultazione all'interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario.

L'apparecchio, che non dovrà permanere nella disponibilità del detenuto/internato, e sarà controllato prima e dopo l'uso da parte del medesimo.

Analogamente si dovrà procedere nei confronti del detenuto/internato, iscritto a corsi di



studio, che necessita di consultare testi riprodotti su supporto magnetico che saranno resi disponibili dalla Direzione a richiesta dell'interessato.

Le esigenze sopra citate saranno attentamente valutate dalla Direzione.

Art. 15 Divieto di fumo

Non è consentito al detenuto/internato fumare nelle sale di socialità, nelle sale hobby ed in tutti i locali chiusi e negli spazi comuni (corridoi, sale colloqui, etc.). È consentito fumare all'interno della propria camera in prossimità della finestra, assicurando la necessaria areazione.

Art. 16 Colloqui visivi

I colloqui con i familiari si svolgono secondo le esigenze organizzative nei giorni stabiliti dalla Direzione, anche tramite il sistema della preventiva prenotazione.

Il detenuto/internato può, ai sensi della normativa vigente in materia, fruire di colloqui visivi della durata massima di un'ora, nella misura inderogabile di uno al mese da effettuarsi ad intervalli di tempo regolari.

Nel rispetto della calendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessi saranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni.

Lo svolgimento dei colloqui visivi avviene presso locali all'uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione.

Il chiaro ascolto reciproco da parte dei colloquianti sarà garantito con le attuali strumentazioni all'uopo predisposte.

In una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri familiari dall'altra parte del vetro.

Detto colloquio è sottoposto a videoregistrazione ed ascolto, previo provvedimento motivato dell'A.G.

Il posizionamento del minore nello spazio destinato al detenuto/internato dovrà avvenire evitando forme di contatto diretto con ogni familiare adulto.

In ogni caso il predetto posizionamento e la successiva riconsegna del minore ai familiari, dovrà avvenire sotto stretto controllo da parte del personale di polizia addetto alla vigilanza, con le cautele e gli accorgimenti del caso, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza con



quelle del minore e lo stato di disagio in cui lo stesso può venirsi a trovare.

Per fruire del colloquio il detenuto/internato dovrà presentare apposita richiesta, prenotando la giornata di colloquio, secondo il calendario delle giornate prestabilite: ciò al fine di meglio articolare tutte le operazioni del servizio colloqui, nonché del servizio magazzino per la consegna dei pacchi in entrata e in uscita.

Nella richiesta il detenuto/internato specificherà i nominativi dei familiari che accederanno al colloquio.

Al colloquio, sono ammesse massimo tre persone. Detto limite può essere derogato esclusivamente in favore di minori e/o di familiari o conviventi.

La Direzione può valutare, sulla base di circostanze eccezionali, la concessione straordinaria di colloqui con terze persone, per i quali appare sempre opportuno chiedere un parere preventivo alla competente DDA.

Per i soggetti in attesa di primo giudizio la concessione è di competenza dell'A.G. procedente. Al colloquio sono ammessi familiari entro il terzo grado di parentela o affinità con esclusione degli altri, come illustrato nella tabella seguente:

Grado	Parenti	Affini
PRIMO	Genitori e figli	Suoceri, generi, nuore, altri figli del coniuge/convivente
SECONDO	Nonni, nipoti ex figlio (figli di figli), fratelli e sorelle.	Nonni, nipoti ex figlio del coniuge, coniuge di nonni o nipoti ex figlio, cognati
TERZO	Bisnonni, pronipoti, zii, nipoti ex fratre (figli di fratelli o sorelle).	Bisnonni, pronipoti, zii e nipoti ex fratre del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti ex fratre.

Il detenuto/internato dovrà compilare apposito modulo di richiesta autorizzazioni colloqui, indicando le generalità complete dei familiari, allegando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in relazione al grado di parentela e/o di affinità o di convivenza, sulla veridicità della quale dovranno essere svolti adeguati controlli.

Al fine dell'autorizzazione al colloquio visivo il convivente è parificato al familiare avente diritto.

Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 2016 n° 76.

L'audio e video registrazione del colloquio nonché l'ascolto, previamente autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria, saranno garantiti come previsto dalla normativa vigente.

Del contenuto del colloquio sarà redatta relazione di servizio da trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

Il colloquio visivo può essere prolungato per la durata complessiva di due ore, ove nel corso del mese precedente il detenuto/internato non abbia effettuato colloquio visivo.

La valutazione dei presupposti richiesti è di competenza dell'A.G. procedente fino alla sentenza di primo grado, del Direttore dopo la sentenza di condanna in primo grado.



Eventuali richieste di colloquio prolungato per motivi eccezionali ovvero di deroghe al regime speciale (colloqui straordinari, colloqui senza vetro, etc.), saranno inoltrate, corredate da tutta la necessaria documentazione, alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per la valutazione da parte dell'on. Ministro della Giustizia.

Il detenuto/internato ammesso al colloquio non può portare con sé alcun oggetto, tranne un pacchetto di fazzolettini di carta sigillati ed una bottiglia di acqua sigillata priva di etichetta, e sarà perquisito con l'ausilio di metal-detector prima e dopo la fruizione del colloquio stesso.

La perquisizione manuale è consentita soltanto quando sussistano comprovate ragioni di sicurezza sulla sussistenza delle quali - contestualmente alla effettuazione della perquisizione - dovrà essere redatta apposita relazione di servizio attestante le motivazioni dell'attività compiuta.

Ove il detenuto/internato sia autorizzato ad acquistare al sopravvitto generi da regalare ai congiunti, la consegna avverrà a cura del personale di polizia al termine del colloquio. Quanto acquistato dal detenuto/internato dovrà rimanere depositato presso il magazzino della sezione senza che lo stesso ne possa venire in possesso.

In caso di ricovero *ex* art. 11 O.P. ed art. 17 del Regolamento, il detenuto/internato è autorizzato alla fruizione del colloquio secondo le modalità previste dalla legge.

Nel caso in cui i locali di degenza della struttura ospedaliera non siano dotati delle caratteristiche strutturali richieste per evitare il passaggio di oggetti, lo svolgimento di detti colloqui dovrà essere predisposto con peculiare cura e ponendo in essere ogni cautela del caso al fine di scongiurare contati o passaggi di oggetti (ad esempio, frapponendo tra il detenuto/internato e i familiari ostacoli che mantengano la distanza e impediscano il contatto, ad esempio sedie o tavoli).

La Direzione dovrà mettere a disposizione - in occasione del piantonamento - la strumentazione idonea a consentire l'audio video registrazione del colloquio.

Ove per un qualunque motivo non sia possibile assicurare la registrazione, il colloquio dovrà essere ascoltato dal personale di polizia penitenziaria che redigerà dettagliata relazione di servizio riportando i punti salienti dello stesso.

Art. 16.1 Colloqui visivi con terze persone

La vigente normativa, recepita dall'art. 1, lett. b), dei decreti ministeriali di sottoposizione al regime speciale, vieta i colloqui con soggetti diversi dai familiari, salvo casi eccezionali determinati di volta in volta.

In caso di richiesta da parte del detenuto/internato, è opportuno che prima di rilasciare la relativa autorizzazione sia acquisito il parere della DDA competente, ferma restando l'autorizzazione, ove occorra, della competente Autorità giudiziaria.

Dell'iter procedurale dovrà essere informata la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.



Art. 16.2 Colloqui telefonici

Il detenuto/internato può essere autorizzato a fruire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo.

Il computo dei sei mesi va calcolato dalla data della prima applicazione del regime speciale.

Allorché non abbia ancora fruito del colloquio visivo al momento della richiesta di effettuazione della telefonata, il detenuto/internato dovrà formalizzare una dichiarazione scritta di rinuncia al colloquio visivo ancora teoricamente disponibile nel mese.

La telefonata, essendo sostanzialmente sostitutiva del colloquio visivo, avverrà a distanza di tempo regolare rispetto all'ultimo colloquio visivo/telefonico.

La telefonata è sottoposta a registrazione ed ascoltata previa autorizzazione dell'A.G. competente.

Tale richiesta è volta ad integrare l'attività istruttoria sottesa al rilascio o meno dell'autorizzazione, con l'acquisizione di un qualificato apporto della DDA che, per il patrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili ad orientare la scelta amministrativa. L'autorità competente a decidere in merito all'autorizzazione al colloquio telefonico resta assolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito che non ha carattere vincolante.

Eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 *bis* e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione.

Considerata la particolare pericolosità dei soggetti e la connessa esigenza di avere la certezza che l'interlocutore telefonico del detenuto/internato sia effettivamente tra i congiunti autorizzati, si reputa necessario fornire le seguenti indicazioni:

- 1. nella richiesta di effettuare la telefonata, il detenuto/internato dovrà fornire esatta indicazione dei familiari con i quali vuole avere il contatto telefonico, indicando il luogo di residenza e/o il domicilio degli stessi e, se esistente, il numero dell'utenza telefonica;
- 2. la direzione dell'istituto ove il detenuto/internato trovasi ristretto, confermerà il giorno e fisserà l'orario in cui la telefonata dovrà essere effettuata;
- 3. la stessa direzione, quindi, comunicherà alla direzione dell'istituto più vicino al luogo di residenza e/o domicilio dei familiari ove riceveranno la telefonata il giorno e l'ora del colloquio e i nominativi delle persone ammesse a colloquio con il detenuto/internato e il relativo indirizzo. A tal fine la direzione dell'istituto del luogo anzidetto, provvederà ad avvisare i familiari in questione del giorno e dell'ora fissati per ricevere nell'istituto la telefonata del detenuto/internato;
- 4. i familiari del detenuto/internato che intendono ricevere la telefonata dovranno recarsi nell'istituto designato muniti di valido documento di riconoscimento e della



documentazione attestante il vincolo di parentela, affinità o coniugio che li lega al detenuto/internato e dovranno essere identificati attentamente;

5. rimangono a carico dell'istituto ove il detenuto/internato è ristretto le attività di controllo sull'esistenza dei presupposti per la fruizione, da parte del detenuto/internato, del colloquio telefonico e sulla qualità di familiari aventi diritto delle persone indicate, nonché l'attività di registrazione della telefonata.

Art. 16.3 Colloqui con i difensori

I colloqui visivi con i difensori sono effettuati senza vetro divisorio e non hanno limiti di durata e di frequenza.

Al fine di evitare possibili sovrapposizioni la Direzione, ricevuta la richiesta del detenuto/internato comunicherà al difensore, per il tramite dell'istituto di riferimento, il giorno e l'ora della telefonata.

Al fine di garantire l'esatta identità dell'interlocutore, il difensore che intende ricevere la telefonata dal proprio assistito, si recherà in un istituto penitenziario prossimo al domicilio o al luogo ove esercita l'attività forense con le medesime modalità previste per i familiari.

Art. 16.4 Consegna atti e documenti processuali

Il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare *brevi manu* al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia ex art. 103 c.p.p. e 35 att. c.p.p..

Dovrà essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento.

Allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi.

In tali ipotesi dovrà essere garantita l'assenza di lettura degli atti.

Art. 16.5 Colloqui con tutori degli interdetti legali

Per i detenuti/internati ai quali sia stata comminata la pena accessoria della interdizione legale, trattandosi di interdizione conseguente alla condanna e pertanto relativa a soggetto



dotato di capacità di intendere e volere, l'attività del tutore deve svolgersi in modo assolutamente privo di condizionamenti da parte del detenuto/internato. Se, viceversa, il tutore dovesse richiedere il consenso dello stesso sugli atti da compiere, verrebbe a vanificarsi la funzione e la ragione del provvedimento interdittivo. Tuttavia un contatto tra il detenuto/internato e il tutore potrebbe giustificarsi al fine di rendere edotto lo stesso su dati e notizie indispensabili e che siano nella conoscenza esclusiva del detenuto/internato. In questi casi tali informazioni ben potranno essere richieste per iscritto e/o tramite la Direzione dell'istituto. In linea generale e salvo casi assolutamente eccezionali – che dovranno essere sottoposti alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento – non saranno autorizzati colloqui del tutore con il detenuto/internato, fatti naturalmente salvi i colloqui con i familiari, qualora uno di essi sia stato nominato tutore.

Art. 16.6 Visite del garante

Il Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, in quanto "Organismo di monitoraggio indipendente" (NPM) secondo la convenzione di New York del 18.12.2002, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41 *bis* incontrando detenuti ed internati e potendo svolgere con essi incontri riservati senza limiti di tempo. Sul punto si rimanda al contenuto della circolare GDAP n. 3671/6121 del 18.5.2016.

I garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, possono accedere in istituto per effettuare le visite ex art 67 O.P., con possibilità di incontrare detenuti/internati 41 *bis*.

Tali incontri non incidono sulla determinazione del numero dei colloqui cui il detenuto/internato ha diritto *ex* art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. b).

Art. 17 Effettuazione fotografie all'interno dell'istituto di pena

È consentito a ciascun detenuto/internato, previo il nulla osta della competente Autorità giudiziaria, la possibilità di effettuare una fotografia nel corso dell'anno.

Il detenuto/internato richiedente potrà essere ritratto in foto da solo o con i figli/nipoti minori di anni 12 durante la fruizione della porzione del colloquio visivo senza il vetro divisorio.

Le foto dovranno essere effettuate dal fotografo di fiducia dell'istituto, al quale sarà inibita qualsiasi comunicazione con i detenuti/internati.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale addetto alla vigilanza avrà cura di evitare la ripresa di zone dell'istituto o particolari dei locali.



Art. 18 Corrispondenza epistolare

Al detenuto/internato è consentito inoltrare e ricevere la corrispondenza a mezzo posta (ordinaria, raccomandata, celere, prioritaria).

E' consentito l'uso del servizio fax e telegrafico delle poste italiane.

La missiva dovrà essere indirizzata ad unico destinatario, di cui il detenuto/internato deve indicare con esattezza nome cognome e indirizzo. Non è consentita la spedizione in unica busta di più missive indirizzate a persone diverse ad eccezione dei familiari conviventi, né la spedizione di missive, biglietti augurali e fotografie all'interno di pacco postale.

Non è consentito spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente.

La corrispondenza in arrivo priva di mittente non deve essere consegnata al detenuto/internato ma direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

E' fatto divieto di usare plichi preaffrancati in quanto di difficile controllo per cui non ne dovrà essere autorizzato l'acquisto e non dovranno essere inseriti nel modello 72.

Art. 18.1 Visto di controllo sulla corrispondenza

L'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. e), O.P. prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza del detenuto/internato, salvo quella con i Membri del Parlamento o con Autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.

Tale disposizione di legge è stata recepita nell'art. 3 dei decreti ministeriali di applicazione e proroga del regime detentivo speciale di cui all'art .41 bis O.P.

Pertanto, dovrà essere richiesta alle competenti Autorità giudiziarie, ai sensi dell'art. 18 *ter* O.P., la relativa autorizzazione.

Dovrà inoltre essere richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 *ter*, comma 1, lettera a), O.P., in caso di corrispondenza tra detenuti/internati sottoposti al regime 41 *bis*, fatti salvi i rapporti epistolari tra congiunti.

Ciò premesso, al verificarsi delle condizioni di legge "possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti/internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

- a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;
- b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima".

L'art. 18 ter O.P., quindi, distingue un triplice ordine di provvedimenti che, in ordine di crescente incisività sul diritto di cui all'art. 15 Cost., sono:



a) il controllo delle buste, senza esame degli scritti contenuti nelle stesse (in tal caso, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto/internato);

- b) il visto di controllo (che implica l'esame dello scritto);
- c) le limitazioni alla possibilità di ricevere ed inviare corrispondenza, o di ricevere la stampa.
- Si tratta di attività di controllo molto diverse tra loro: mentre le prime due realizzano un *vulnus* sulla riservatezza della corrispondenza, senza tuttavia limitarne l'esercizio, la terza pregiudica la possibilità stessa di esercitare pienamente il diritto inciso.

La prima ipotesi di controllo riproduce la disciplina dell'ispezione, prevista dall'art. 38, comma 5, d.P.R. 30.6.2000, n. 230.

A riguardo, è opportuno che, prima di consegnare la corrispondenza al detenuto/internato, la posta sia:

- 1. esaminata esternamente anche mediante l'ausilio di idonei strumenti meccanici e/o con l'ausilio di unità cinofile;
- 2. in caso di sospetto per l'ordine e la sicurezza, trattenuta nell'attesa della prescritta autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- 3. in quest'ultimo caso, consegnata al destinatario soltanto previa liberatoria alla ispezione, rilasciata da parte dello stesso. L'apertura della busta dovrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle modalità previste dal citato art. 38, 5° comma, in presenza del detenuto/internato.

L'ispezione è mirata alla verifica che la corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, non contenga valori ovvero oggetti non consentiti.

Detta operazione coinvolge l'intero volume della corrispondenza del detenuto/internato ed ha evidenti finalità di prevenzione, relativamente alle esigenze di tutelare l'ordine e la sicurezza interna all'istituto di pena.

Va, tuttavia, ben distinta l'ipotesi in cui l'ispezione sia condotta senza l'apertura dei plichi (ispezione esterna) ovvero che questa si spinga all'esame dell'interno delle buste (ispezione interna).

La Direzione dell'istituto, qualora abbia fondato sospetto della presenza, all'interno della corrispondenza epistolare, di elementi che costituiscono pericolo per l'ordine o la sicurezza, ovvero che integrino fattispecie di reato, trattiene la missiva e inoltra immediatamente una segnalazione all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Qualora la corrispondenza sospetta sia stata sottoposta legittimamente a visto di controllo, è inoltrata o trattenuta esclusivamente su decisione dell'Autorità giudiziaria.

V'è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza cd. "per giustizia", ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice di procedura penale, all'Autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 O.P., ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti



alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

Per chiarezza si partecipa che la definizione giuridica di corrispondenza è rintracciabile nel codice penale, all'articolo 616 comma 4, che la definisce epistolare, telegrafica, telefonica, informatica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

In sostanza deve considerarsi corrispondenza ogni comunicazione di idee, sentimenti, propositi o notizie tra due o più persone determinate, in modo diverso dalla conversazione in presenza, e che presenti i caratteri della personalità (nel senso che sia determinato il destinatario) e dell'attualità.

Art. 19 Acquisto di quotidiani

Il detenuto/internato può acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale per il tramite della Direzione.

Per quanto riguarda i quotidiani locali dell'area geografica di appartenenza, è emerso che i detenuti/internati manifestano interesse per tali testate giornalistiche allo scopo di tenersi informati sulle vicende connesse al clan criminale ovvero per verificare l'avvenuta esecuzione dei propri ordine veicolati all'esterno. Infatti, tali quotidiani spesso offrono una dettagliata descrizione degli episodi di cronaca. È avvenuto, inoltre, che alcuni detenuti/internati cui è stata inibita la lettura dei quotidiani contenente cronaca locale, abbiano cercato di aggirare le restrizioni imposte, servendosi di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo di socialità per i quali non vi era analogo divieto da parte della competente Autorità giudiziaria.

Pertanto, dovrà essere interessata la competente Autorità giudiziaria affinchè sia vietato l'acquisto dei quotidiani locali, indipendentemente dalla provenienza geografica dei detenuti/internati.

Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria non ritenga di disporne la limitazione, si provvederà a monitorare la pubblicazione in discorso e laddove da questa emergano possibili messaggi occulti al detenuto, si formulerà nuova e più argomentata richiesta alla Autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere il provvedimento di limitazione della ricezione della stampa.

Art. 20 Ricezione pacchi

Il detenuto/internato può ricevere due pacchi al mese, del peso complessivo non superiore a 10 (dieci) chilogrammi, ricevuto a mezzo posta o tramite corriere o in occasione del colloquio visivo.

I pacchi ricevuti a mezzo posta o tramite corriere, devono contenere l'indicazione del mittente e del destinatario. Nel caso in cui il mittente è persona fisica diversa dai familiari o conviventi, le direzioni dovranno richiedere un parere alla competente DDA, elencando gli oggetti



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

contenuti nel pacco. Il tutto sarà successivamente comunicato alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso in cui il detenuto/internato riceva pacchi privi dell'indicazione del mittente, i quali non dovranno essere assolutamente ritirati.

E' consentito al detenuto/internato ricevere due pacchi annuali straordinari contenenti esclusivamente abiti, biancheria, indumenti intimi, calzature *et similia* in occasione del cambio stagionale.

I pacchi ordinari mensili, dunque con esclusione di quelli stagionali, possono contenere "generi ed oggetti" e quindi anche generi alimentari ma solo se non deperibili, appositamente confezionati in modo che sia comunque possibile un agevole controllo all'interno e che non richiedano cottura.

E' fatto assoluto divieto, invece, ricevere generi alimentari all'interno dei pacchi stagionali.

I pacchi postali, potranno essere ritirati se la data di spedizione si riferisce al mese corrente (farà fede la data apposta dall'Ufficio Postale) poiché i pacchi sono da ritenersi mensili.

Il pacco dovrà essere aperto in presenza del detenuto/internato in modo tale da non avere un contatto fisico con lo stesso. Tutti gli oggetti ed effetti rinvenuti nel pacco, dovranno essere controllati minuziosamente e registrati.

E' assolutamente vietato l'introduzione di scatolame, di contenitori in vetro, farmaci parafarmaci e prodotti di erboristeria.

E' altresì vietato l'ingresso di tutti quei prodotti che per le modalità di confezionamento o per la loro particolare natura, risultano difficilmente controllabili o comunque necessitano di manomissioni o che risultano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza o nocivi.

Eventuali missive di accompagnamento o foto contenute nei pacchi dovranno essere sottoposte alle procedure previste dall'art. 18 ter O.P.

Art. 21 Ingresso di terzi per compimento di atti giuridici

Nel caso in cui il detenuto/internato non sia legalmente interdetto è possibile che lo stesso debba compiere atti giuridici alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale.

In questa circostanza, l'incontro con una terza persona, che non va qualificato come colloquio, può essere autorizzato, per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività richiesta ed alla presenza del personale addetto alla vigilanza.

Si applicano le disposizioni in materia di controllo e perquisizione previste per i colloqui con difensori.

Art. 22 Udienze con gli operatori penitenziari

[Direttore, Comandante e Ispettore coordinatore della sezione]

Il Direttore o un suo delegato, riceve tempestivamente in udienza il detenuto/internato che ne



faccia richiesta; la richiesta può anche essere contenuta in busta chiusa.

Il Comandante o un suo delegato, riceve tempestivamente in udienza il detenuto/internato che ne faccia richiesta.

Il detenuto/internato che intenda avere udienza con l'Ispettore della sezione, dovrà fare apposita richiesta scritta. In situazioni urgenti che richiedono comunicazioni nell'immediato, la richiesta può essere effettuata per le vie brevi.

Resta ferma la necessità di assicurare la presenza costante e la disponibilità al dialogo nei confronti dei detenuti/internati, al fine di rilevare situazioni di criticità che non si manifestano espressamente.

Art. 22.1 Matricola

Le udienze dell'ufficio matricola, per il compimento di tutte le attività previste dalla legge (dichiarazioni/richieste dirette all'A.G. competente, ecc.), sono effettuate nelle rispettive sezioni.

Non è consentita la consegna a mod. IP1 di plichi in busta chiusa che in ogni caso il detenuto/internato potrà inoltrare a sue spese.

Il detenuto/internato può presentare istanza di accesso alla cartella personale (art. 94 disp. att. c.p.p.); può presentare con richiesta motivata istanza di accesso ed eventuale estrazione di copia di altri documenti a disposizione dell'Amministrazione (Legge n. 241/1990).

Art. 22.2 Colloqui con gli educatori e operatori del trattamento

Il detenuto/internato può richiedere di effettuare colloquio con l'educatore o con altro operatore del trattamento.

Il colloquio si svolgerà con modalità tali da garantire la necessaria riservatezza nonché la sicurezza dell'educatore e/o operatore.

Art. 23 Assistenza sanitaria

In ordine al proprio stato di salute il detenuto/internato, personalmente o per il tramite del difensore, può ottenere copia di tutto o parte della cartella clinica o di singole documentazioni agli atti. A tal fine, deve presentare istanza motivata indirizzata alla ASL attraverso la Direzione dell'istituto che comunicherà la richiesta all'A.G. competente allorché si tratti di imputati in attesa di primo giudizio.

Il ritiro delle copie può essere effettuato dallo stesso detenuto/internato, dal legale di fiducia, dai parenti e/o terze persone specificamente delegate, previo pagamento delle spese per la



riproduzione.

Al detenuto/internato che ne faccia richiesta dovrà essere garantita la visita medica giornaliera a cura del sanitario di sezione.

Ogni richiesta di natura sanitaria dovrà essere valutata solo in presenza di adeguata certificazione a firma del medico che attesti la patologia e le esigenze concrete, con indicazione chiara del tempo per cui il detenuto/internato necessita della prescrizione che comunque dovrà essere periodicamente (massimo ogni tre mesi) rivalutata, al fine di accertare l'attualità delle esigenze. Analogamente vale per la concessione di vitti speciali che dovranno, in ogni caso, ancorché certificati, essere ricondotti *in toto* alle tabelle ministeriali o con modifiche *ad valorem*.

Nel prescrivere un vitto speciale, il sanitario deve indicare i generi alimentari in vendita al sopravitto e quelli ricevibili dai familiari, la cui assunzione debba ritenersi pregiudizievole per la salute del detenuto/internato e per tali motivi possa essere vietata.

Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, saranno assunte dai detenuti/internati a cura del personale infermieristico e alla presenza dello stesso unitamente al personale addetto alla vigilanza.

Le visite con medici della ASL avverranno presso l'ambulatorio del sezione o nell'infermeria centrale, in ipotesi di visite che richiedono l'utilizzo di strumenti o particolari presidi sanitari ivi presenti.

La vigilanza dovrà essere attuata dal personale di polizia penitenziaria, garantendo discrezione e riservatezza, secondo le indicazioni di cui alla nota GDAP n. 0181336 del 26.5.2016.

Art. 23.1 Medici di fiducia

Il detenuto/internato può chiedere di essere visitato da medici di fiducia a proprie spese.

La richiesta dovrà contenere le indicazioni utili a valutare la necessità della visita, previa – ove occorra – autorizzazione dell'A.G. per i detenuti/internati in attesa di primo giudizio e informativa alla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento.

La Direzione deve comunicare al detenuto/internato l'autorizzazione all'effettuazione della visita e parimenti allo specialista, con indicazione di data e ora in cui potrà essere autorizzato all'ingresso in istituto per effettuarla.

L'autorizzazione non deve essere valutata solo sulla scorta della necessità sanitaria ma anche degli esiti degli accertamenti in merito alla regolare iscrizione all'albo del professionista indicato dal detenuto/internato, alle informazioni di polizia e di ogni ulteriore accertamento utile.

Allorché risulti che il medico abbia a proprio carico significativi precedenti o segnalazioni di polizia, la Direzione avrà cura di informare la DDA competente e inibirà l'accesso, dandone



comunicazione alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e invitando il detenuto/internato di indicare altro nominativo.

Viceversa se l'autorizzazione è stata rilasciata dall'A.G., la Direzione informerà la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e la predetta A.G. richiedendo determinazioni in merito.

Al momento della richiesta di visita da parte di medico di fiducia, personalmente o tramite il difensore, il detenuto/internato deve comunicare alla Direzione le specifiche modalità attraverso cui intende onorare la parcella del professionista - pagamento diretto da parte dei familiari presso lo studio del medico, tramite conto corrente - allegando la parcella; al momento della comunicazione e prima dell'effettuazione della visita, il professionista dovrà far pervenire alla Direzione dichiarazione di accettazione delle predette modalità. Non è consentito il pagamento delle spese sanitarie da parte di altro detenuto/internato poiché ciò può non essere motivato da ragioni di solidarietà quanto piuttosto essere espressione di precise dinamiche e modalità operative proprie delle associazioni criminali.

La visita specialistica a richiesta del detenuto/internato con un medico di sua fiducia – che statisticamente proviene per lo più dal medesimo luogo geografico, conosce la famiglia è potenzialmente a conoscenza delle vicende giudiziarie del soggetto e potrebbe anche essere destinatario di pressioni – può diventare occasione di comunicazione e scambio di messaggi illeciti.

Pertanto, pur applicandosi le disposizioni impartite con la citata nota GDAP n. 0181336 del 26.5.2016, i controlli solo visivi dovranno essere assicurati in modo costante e rigoroso garantendo la riservatezza e la presenza del sanitario di sezione, qualora disponibile.

Art. 24 Traduzioni in luogo esterno di cura

L'art. 11, comma 2, O.P., prevede che, ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, il detenuto/internato è trasferito in luoghi esterni di cura.

Le visite dovranno essere prenotate con la massima riservatezza, prendendo specifici accordi con i dirigenti sanitari, al fine di garantire un'interlocuzione diretta con il personale penitenziario a ciò preposto.

Le stesse non dovranno essere programmate con largo anticipo, allo scopo di evitare rischi per la sicurezza, atteso che la notizia del previsto spostamento potrebbe facilmente essere conosciuta da terzi.

Nella richiesta di autorizzazione alla competente Autorità giudiziaria non dovrà essere indicata la data della visita medica. Si procederà in un secondo momento a comunicare alla citata A.G. e alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento l'avvenuta movimentazione.



Art. 25 Accertamenti numerici e controlli

Massima deve essere l'attenzione e massimo l'allertamento durante tutti i previsti e prescritti accertamenti numerici dei detenuti/internati.

In occasione degli accertamenti numerici, particolare attenzione dovrà essere posta sul controllo della camera e del bagno, degli arredi, delle grate, dei cancelli, delle serrature e sugli oggetti posti nella camera.

Art. 25.1 Perquisizioni

Il detenuto/internato dovrà essere attentamente perquisito⁸, mediante metal detector, in occasione delle consentite movimentazioni all'interno dell'istituto penitenziario. Particolare attenzione dovrà essere posta tutte le volte che il detenuto/internato all'interno dell'istituto, abbia la possibilità di contatti fisici con i familiari o con terze persone, al fine di evitare la veicolazione di messaggi o lo scambio di oggetti.

Solo in caso di fondato sospetto circa il possesso di oggetti non consentiti, pericolosi per l'ordine e la sicurezza dell'istituto non rilevabili tramite sistema tecnico di controllo, si procederà con la perquisizione manuale e mediante il denudamento, documentando l'operazione effettuata in apposito registro e indicando il personale che ha partecipato alla perquisizione, l'ora e il detenuto/internato perquisito.

Sarà redatta, inoltre, apposita relazione di servizio in cui dovranno essere specificati i motivi che hanno reso necessaria la perquisizione con tale modalità.

Con le stesse modalità si procederà in caso di perquisizione straordinaria disposta dal Direttore dell'istituto per il rinvenimento di oggetti non consentiti, pericolosi per l'ordine e la sicurezza interni.

Nell'ipotesi di ingresso e uscita dall'istituto, per qualsiasi legittimo motivo, la perquisizione sarà effettuata con il metal detector, manualmente e mediante denudamento, atteso che

⁸ Si ritiene che sia sempre necessaria ed imposta, proprio per consentire un effettivo controllo giurisdizionale, una forma di documentazione dell'avvenuta perquisizione che permetta di conoscere l'identità di chi vi è stato sottoposto e di chi vi ha proceduto e assistito, le circostanze di luogo e di tempo, il fondamento giustificativo della stessa, dato dal ricorrere dei casi ordinari o dall'esistenza dell'ordine del Direttore o dalle ragioni di particolare urgenza, specificate nell'informazione immediata data al Direttore, nonché le modalità con le quali la perquisizione è avvenuta, in particolare nel caso in cui si ritenga di dover ricorrere a modalità diverse da quelle ordinarie o che comportino una ispezione corporale. In tali ultime ipotesi, inoltre, l'obbligo di motivazione, e la conseguente possibilità di sindacato giurisdizionale, si debbono ritenere estesi anche alla scelta delle modalità, che debbono essere, oltre che sempre rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate, e ciò sia che si tratti di una iniziativa assunta nell'ambito dell'istituto, sia che sussistano istruzioni o segnalazioni dell'amministrazione penitenziaria centrale, a loro volta pienamente sindacabili da parte del giudice (Corte Cost, sentenza n. 526 del 15-22 novembre 2000).



all'atto dell'ingresso o in uscita deve essere accertato che il detenuto/internato non rechi con sé alcun oggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza dell'istituto o il cui possesso non sia consentito; all'atto dell'uscita dall'istituto per accertare l'eventuale possesso di oggetti atti ad offendere o utili per porre in essere tentativi di evasione o turbative al servizio di scorta.

Art. 25.2 Controllo e battitura inferriate e pareti

Tra i controlli imprescindibili affidati alla perizia dell'operatore, la battitura delle inferriate ha lo scopo di accertare, attraverso la tonalità del suono che ne deriva, se essa sia stata segata in qualche parte. Stesso controllo deve essere effettuato sulle pareti con le stesse modalità e per le medesima finalità. È necessario che la battitura sia effettuata almeno una volta al giorno con scrupolosa diligenza, attenzione e professionalità.

Le finestre delle celle devono essere tenute libere da qualsiasi oggetto.

Art. 26 Tenuta e custodia dei registri

Ogni attività svolta nell'ambito delle sezioni detentive dedicate al contenimento dei detenuti/internati deve trovare formale riscontro nei registri all'uopo istituiti⁹. Pertanto, occorre che siano date chiare disposizioni in ordine alla loro tenuta, custodia e compilazione e che sia fatta una costante opera di sensibilizzazione del personale assicurandosi, altresì, della conoscenza della delicatezza della materia.

Nel registro andranno indicati tutti i legittimi movimenti interni con l'indicazione della data, del motivo e dell'orario. In altro registro andrà indicato il personale che legittimamente accede in sezione e tutte le persone che a vario titolo accedono all'interno della sezione con indicazione per questi ultimi dell'ora di ingresso e di uscita e dei motivi dell'accesso.

Dovrà risultare, ovviamente, dal confronto delle due pagine, anche il nominativo dell'agente che si reca a prelevare o ad accompagnare il detenuto/internato che è uscito dalla sezione.

Art. 27 Isolamento diurno

L'isolamento diurno impedisce al detenuto/internato ogni forma di comunicazione con altri detenuti/internati anche appartenenti al medesimo gruppo di socialità; ove necessario al fine

⁹ Cfr. lettera circolare 137229/16.B del 16 marzo 2001.



di assicurare l'isolamento il blindato può essere chiuso10.

L'isolato può effettuare attività lavorativa e partecipare alle celebrazioni religiose fermo restando il divieto di comunicare con altri detenuti/internati. Fruisce della socialità e dell'ora d'aria da solo.

Art. 28 Isolamento disciplinare

La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune (E.A.C.) comporta l'isolamento del detenuto/internato e l'impossibilità di parlare ed incontrare gli altri detenuti/internati per il periodo della sanzione. La sanzione dovrà essere eseguita nella camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto/internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Durante il periodo di esecuzione della sanzione, potranno essere previste limitazioni all'arredo della camera ed alla sua dotazione esclusivamente per motivate esigenze di sicurezza al fine di prevenire pericoli per l'incolumità del detenuto/internato e degli operatori e, ove necessario, al fine di assicurare l'isolamento, il blindato potrà essere chiuso.

Durante la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune, il detenuto/internato sarà sottoposto a visita medica quotidiana che ne accerti e ne attesti le condizioni di salute e l'idoneità a sopportare il regime sanzionatorio.

Analogo controllo e colloquio, per quanto di competenza, sarà assicurato dal responsabile della sezione 41 *bis* o da suo delegato, riferendo tempestivamente al Direttore ogni difficoltà ovvero necessità di intervento di altro operatore. L'esecuzione della sanzione può essere sospesa ove emergano situazioni sanitarie/psicologiche che controindichino la prosecuzione dello stato di isolamento.

Art. 28.1 Disciplina

Il detenuto/internato ha l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale, di assumere un atteggiamento improntato al rispetto, sia nei confronti degli altri detenuti/internati che degli operatori penitenziari, nonché di coloro che visitano l'istituto.

In caso di infrazione di tale norma, vengono comminate le sanzioni previste dall'ordinamento penitenziario.

¹⁰ L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, di inasprimento dell'ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. (Cass., Sez. 1, 5.2 – 26.2.2014, n. 9300, Focoso).



Delle sanzioni inflitte è data notizia all'A.G. che procede, al magistrato di sorveglianza ed alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e dovrà essere presa nota nel sistema informatico Siap/Afis.

Art.29 Reclami

Il detenuto/internato può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) al Direttore dell'istituto, nonché al Provveditorato Regionale, al Capo del D.A.P. e al Ministro della Giustizia;
- 2) alle Autorità Giudiziarie e Sanitarie in visita all'istituto;
- 3) al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti/internati;
- 4) al Presidente della Giunta Regionale;
- 5) al Magistrato di Sorveglianza;
- 6) al Capo dello Stato.

Art.29.1

Reclami avverso i DM di sottoposizione al regime speciale

I soggetti possono proporre reclamo avverso i decreti ministeriali di sottoposizione al regime speciale, come indicato all'art. 1.

La legge n. 94/2009, oltre ad attribuire la competenza unica al Tribunale di sorveglianza di Roma, ha previsto la partecipazione al procedimento, in qualità di pubblico ministero d'udienza, di un rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

È necessario dunque fornire un fascicolo istruttorio completo corredato da tutti gli elementi che l'ufficio requirente interessato avrà poi facoltà di illustrare al collegio nell'udienza ove verrà deciso il gravame. A tale scopo si dovrà:

- trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento copia integrale dell'istanza di reclamo;
- inserire puntualmente i dati nel sistema Siap/Afis e, in particolare:
 - colloqui con i familiari;
 - colloqui con gli avvocati;
 - telefonate con i familiari;
 - telefonate con gli avvocati;
 - udienze;
 - nomina e revoca avvocati;
 - versamenti;
 - pacchi;



- movimenti;
- corrispondenza;
- sanzioni disciplinari;
- attività trattamentale;
- corsi di formazione;
- corsi di istruzione;
- attività lavorative;
- osservazione e trattamento;
- istanze;
- relazione di sintesi;
- relazione comportamentale;
- programma di trattamento;
- gruppi di socialità.

Art. 30 Variazione della posizione giuridica

Il regime speciale 41 *bis* può essere applicato ai detenuti/internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 *bis* O.P. o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso. Pertanto ogni variazione di rilievo della posizione giuridica del soggetto dovrà essere tempestivamente portata all'attenzione della competente Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

In particolare dovrà essere comunicato:

- la scarcerazione formale per un procedimento penale anche parziale, qualora riguardi uno dei reati previsti dall'art. 4 bis O.P.;
- la dimissione dall'istituto per scarcerazione.

Art. 31 Risarcimento del danno ai beni dell'Amministrazione

Il detenuto/internato deve avere cura degli oggetti messi a sua disposizione.

Nel caso di danneggiamento alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione, il detenuto/internato è tenuto a risarcire il danno, salvo eventuale procedimento penale e disciplinare instaurato a suo carico.



Art. 32 Traduzione detenuti/internati per trasferimento

Il detenuto/internato traducendo, può portare con sé gli effetti personali negli zaini forniti dall'Amministrazione, fino al complessivo massimo consentito di kg. 10 (dieci) e per un totale di 2 zaini.

Pertanto a nessun titolo sarà consentito, utilizzare qualsiasi materiale non conforme al tipo previsto.

L'eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla Direzione e trasmessa nei modi previsti dall'art. 83, commi 6 e 7, R.E.

Art. 33 Attività lavorativa

Il detenuto/internato può svolgere attività lavorativa nell'ambito della sezione di allocazione, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa circa il divieto di comunicazione tra diversi gruppi di socialità.

Art. 34 Iscrizione a corsi scolastici

Il detenuto/internato può iscriversi a corsi scolastici a vari livelli e sostenere i relativi esami. Le iscrizioni dovranno avvenire in un istituto scolastico o universitario prossimo al luogo di detenzione, dandone comunicazione alla competente Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

Nel caso in cui il detenuto/internato dovesse essere trasferito per esigenze di sicurezza o altro e non sia possibile procedere al contestuale spostamento della sede scolastica, l'esame si svolgerà attraverso sistemi di collegamento a distanza.

Gli esami effettuati con ingresso in istituto della commissione, dovranno essere svolti in locali muniti di vetro divisorio. In questo caso la Direzione interessata provvederà ad acquisire le relative autorizzazioni da parte delle competenti Autorità giudiziarie, comunicando alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento il tipo di esame sostenuto e l'esito.

In nessun caso è previsto il trasferimento del detenuto/internato per lo svolgimento di esami scolastici.

Art. 35 Trattamento

Gli operatori procedono all'esecuzione delle attività di osservazione e trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 27 e segg. O.P.



Gli interessati possono richiedere colloqui con gli operatori del trattamento.

I contatti con i docenti e le strutture scolastiche cui i detenuti/internati risultino iscritti, saranno tenuti direttamente dagli operatori dell'istituto cui i detenuti/internati interessati chiederanno udienza finalizzata alla valutazione dell'esigenza ed all'attivazione degli interventi necessari.

Art. 36 Assistenza spirituale

La religione è uno degli elementi attraverso i quali si svolge il trattamento del detenuto/internato.

Negli istituti penitenziari è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. È quindi necessario consentire ai detenuti/internati la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa, secondo le modalità di seguito esposte.

La funzione verrà ordinariamente celebrata nell'ambito della sezione detentiva. La celebrazione dovrà avvenire per ogni gruppo di socialità. Ove ciò non fosse possibile i detenuti/internati che intendano partecipare saranno fatti uscire dalle camere di assegnazione permanendo comunque nella zona adiacente. In ogni caso, non dovrà verificarsi alcun tipo di contatto tra detenuti/internati, salva la partecipazione corale al rito religioso.

Saranno inoltre messi in atto, tutti gli accorgimenti volti a scongiurare eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

A tal fine dovrà essere esercitato un costante specifico controllo affinché la partecipazione alla funzione religiosa non sia strumentalizzata quale occasione di contatto con altri detenuti/internati, altrimenti non consentita.

Qualora il personale di sorveglianza noti comportamenti o atteggiamenti dei detenuti/internati che manifestino un fine diverso da quello della partecipazione alla funzione, dovrà in qualsiasi momento allontanare il soggetto e disporne il rientro in cella.

In occasione di eccezionali festività – previa informativa e nulla osta della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento – la messa potrà essere celebrata nella cappella dell'istituto, sempreché siano assicurate le citate separazioni e che, in base alla conformazione della struttura, lo spostamento dei detenuti/internati non comporti pericoli per l'ordine e la sicurezza.

Per i detenuti/internati appartenenti a religione diverse dalla cattolica sarà garantita, su loro richiesta, l'assistenza dei Ministri del proprio culto accreditati presso gli Organi competenti. Le relative istanze saranno portate all'attenzione della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per i successivi adempimenti.



Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Art. 37 Norme Transitorie e Finali

Le disposizioni sopra contenute sostituiscono ed abrogano ogni vigente circolare non espressamente richiamata negli articoli precedenti.

Roma, 1 othobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE Calogero/Roberto Piscitello

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

41

Modello 72

ALIMENTARI

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Acciughe sott'olio	Alimentari	Max 1	
Aceto	Alimentari	Max 3	
Aroma basilico	Alimentari	Max 1	
Aroma cannella	Alimentari	Max 1	
Aroma origano	Alimentari	Max 1	
Aroma pepe	Alimentari	Max 1	
Aroma peperoncino	Alimentari	Max 1	
Aroma rosmarino	Alimentari	Max 1	
Bicarbonato	Alimentari	Max 1	
Biscotti	Alimentari	Max 6	
Burro	Alimentari	Max 1	
Cacao	Alimentari	Max 2	
Caffe	Alimentari	Max 3	
Camomilla	Alimentan	Max 5	
	Alimentari	Max 1	
Capperi Caramelle	Alimentari	Max 3	
Came in scatola	Alimentari	Max 1	
Ceci in scatola	Alimentari	Max 1	
Cioccolato	Alimentari	_	
Corn flakes	Alimentari	Max 2	
		Max 2	
Crakers	Alimentari	Max 2	
Crema pronta	Alimentari	Max 2	
Crostini	Alimentan	Max 1	
Digestivo effervescente	Alimentari	Max 1	
Dolcificante	Alimentari	Max 1	
Fagioli in scatola	Alimentari	Max 1	
Fette biscottate	Alimentari	Max 2	
Filetti pesce in scatola	Alimentari	Max 2	
Formaggi	Alimentari	Max 12	
Friselle	Alimentari	Max 1	
Gelati	Alimentari	Max 3	
Gomme da masticate	Alimentari	Max 3	
Insaccati	Alimentari	Max 8	
Insalatssime	Alimentari	Max 2	
Ketchup	Alimentari	Max 1	
Lenticchie in scatola	Alimentari	Max 1	
Mais in scatola Maionese	Alimentari Alimentari	Max 1 Max 1	
Marmellata	Alimentari	Max 3	
Merendine	Alimentari	Max 14	
Miele	Alimentari	Max 2	
Nutella	Alimentari	Max 1	
Olio	Alimentari	Max 3	
Olive	Alimentari	Max 2	
Orzo	Alimentari	Max 2	
Pan carrè	Alimentari	Max 1	
Pane	Alimentari	Max 5	
Pasticceria assortita	Alimentari	Max 3	
Piselli in scatola	Alimentari	Max 1	
Pizza da forno	Alimentari	Max 3	
Sale	Alimentari	Max 3	

Salmone affumicato	Alimentari	Max 1	
Senape	Alimentari	Max 1	
Snack	Alimentari	Max 15	
Surgelati/Precotti	Alimentari	Max 10	
Thè in filtri	Alimentari	Max 2	
Tisana	Alimentari	Max 2	
Tonno in scatola	Alimentari	Max 2	
Yogurt	Alimentari	Max 5	
Zucchero	Alimentari	Max 1	

Nell'assortimento dovranno essere previsti anche prodotti senza zucchero e prodotti ricchi di fibre I prodotti in scatola devono essere contenuti preferibilmente in brick

BEVANDE

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Acqua	Bevande	Max 4	
Aranciata	Bevande	Max 1	
Bevande per sport	Bevande	Max 2	
Birra in lattina o bottiglia in plastica *	Bevande	Max 1	
Coca Cola	Bevande	Max 2	
Latte	Bevande	Max 4	
Soia/Riso	Bevande	Max 2	
Sprite	Bevande	Max 1	
Succhi frutta	Bevande	Max 6	
Thè	Bevande	Max 3	
Vino 1/4	Bevande	Max 2	

^{*}Confezione presente in commercio che contenga la quantità minima di prodotto (33 cl circa)

CARTOLERIA

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Biglietto auguri	Cartoleria	Max 1	
Block notes	Cartoleria	Max 2	
Buste lettera	Cartoleria	Max 3	
Cartellina porta documenti	Cartoleria	Max 1	
Cartoline	Cartoleria	Max 1	
Cartoncino da disegno non superiore a 50x50	Cartoleria	Max 1	
Colla stick	Cartoleria	Max 1	
Confezione da 12 di colori (tempera, olio, ecc.), solo per i detenuti ammessi alla sala pittura	Cartoleria	Max 1	
Confezione da 12 di matite colorate (solo per i detenuti ammesi alla sala pittura)	Cartoleria	Max 1	
Confezione di diluente e/o solvente non infiammabile (solo per i detenuti ammessi alla sala pittura)	Cartoleria	Max 1	
Fogli carta	Cartoleria	Max 2	
Fogli protocollo	Cartoleria	Max 2	
Gomma matita	Cartoleria	Max 1	
Matita	Cartoleria	Max 1	
Penne	Cartoleria	Max 3	
Pennelli (solo per i detenuti ammessi alla sala pittura)	Cartoleria	Max 3	
Quaderni	Cartoleria	Max 2	
Quadernoni	Cartoleria	Max 2	
Tele per pittura (solo per i detenuti ammessi alla sala pittura)	Cartoleria	Max 1	
Temperamatite plastica	Cartoleria	Max 1	

IGIENE

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Adesivi dentiera	Igiene	Max 2	
Assorbenti	Igiene	Max 3	
Bagnoschiuma	Igiene	Max 2	
Balsamo capelli	Igiene	Max 1	
Borotalco		Max 1	
Borsello bagno trasparente	Igiene	Max 2	
	Igiene		
Burro cacao	Igiene	Max 1	
Carta igieneca	Igiene	Max 1	
Ciabatte palstica (no sabot, no sughero, no legno, del tipo aperto)	Igiene	Max 2	
Colluttorio	Igiene	Max 1	
Cotton fiocc	Igiene	Max 1	
Crema barba	Igiene	Max 1	
Crema corpo	Igiene	Max 2	
Crema mani	Igiene	Max 1	
Crema viso	Igiene	Max 1	
Dentifircio	Igiene	Max 7	
Deodorante	Igiene	Max 8	
Detergente intimo	Igiene	Max 1	
Dopobarba	Igiene	Max 2	
Fazzoletti carta	Igiene	Max 1	
Forbicine tipo Chicco	Igiene	Max 1	
Gel capelli	Igiene	Max 1	
Gel emostatico	Igiene	Max 1	
Latte detergente	Igiene	Max 1	
Limetta unghie	Igiene	Max 1	
Lozione antizanzare	Igiene	Max 2	
Lucido scarpe	Igiene	Max 4	
Olio corpo	Igiene	Max 1	
Pennello barba	Igiene	Max 1	
Pettine capelli	Igiene	Max 1	
Pinzette per sopracciglia	Igiene	Max 1	
Porta sapone in plastica	Igiene	Max 1	
Rasoio autoalimentato (previa	Igiciic	IVIAX I	
sigillatura)*	Igiene	Max 1	
Rasoio barba	Igiene	Max 1	
Regola barba autoalimentato	Igiene	Max 1	
(previa sigillatura)*			
Salva slip	Igiene	Max 1	
Sapone barba	Igiene	Max 1	
Sapone liquido	Igiene	Max 2	
Saponetta	Igiene	Max 3	
Shampoo	Igiene	Max 3	
Soluzione lenti a contatto	Igiene	Max 1	
Spazzola capelli	Igiene	Max 1	
Spazzola scarpe	Igiene	Max 1	
Spazzolino denti	Igiene	Max 3	
Spugna	Igiene	Max 1	
Taghaunghie	Igiene	Max 1	

^{*}con batteria incorporata, qualora agevolmente ricaricabile, altrimenti con batterie rimovibili usa e getta

CASALINGHI

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Accendino	Casalinghi	Max 1	
Ago e treccia multicolore	Casalinghi	Max 1	
Antizanzare/zampironi	Casalinghi	Max 2	
Antizanzare ricarica	Casalinghi	Max 1	
Appendiabiti plastica	Casalinghi	Max 1	
Barattoli in plastica trasparenti	Casalinghi	Max 3	
Batterie	Casalinghi	Max 2	
Bicchieri monouso	Casalinghi	Max 2	
Bombola gas	Casalinghi	Max 1	
Borsa termica	Casalinghi	Max 1	
Caffettiera	Casalinghi	Max 1	
Carta cucina	Casalinghi	Max 1	
Cestini frutta	Casalinghi	Max 1	
Copriabiti in plastica trasparente	Casalinghi	Max 1	
Cucchiaio/forchetta grande plastica	Casalinghi	Max 2	
Detersivi	Casalinghi	Max 15	
Fornello autoalimentato	Casalinghi	Max 1	
Gancio di plastica adesivo	Casalinghi	Max 1	
Grattugia plastica	Casalinghi	Max 1	
Guanti gomma	Casalinghi	Max 1	
Guarnizioni moka	Casalinghi	Max 1	
Insalatiera	Casalinghi	Max 1	
Lacci scarpe	Casalinghi	Max 4 *	
Manico legno spazzolone/scopa	Casalinghi	Max 1**	
Mollette in plastica Paletta pulizie	Casalinghi	Max 1	
*	Casalinghi	Max 1	
Pentola lega leggera Piatti monouso	Casalinghi	Max 2	
	Casalinghi	Max 2	
Posate in plastica	Casalinghi	Max 3	
Sacchi immondizia biodegradabili piccoli Sapone marsiglia	Casalinghi	Max 1	
1 2	Casalinghi	Max 1	
Scola pasta/verdure Scopa	Casalinghi Casalinghi	Max 1 Max 1	
Secchio Secchio	Casalinghi	Max 1	
Spazzolone pavimenti	•	<u> </u>	
Spremi agrumi in plastica	Casalinghi	Max 1	
Spugna piatti	Casalinghi	Max 1	
Stendi biancheria	Casalinghi Casalinghi	Max 2 Max 1	
Straccio	Casalinghi	Max 1	
Strofinaccio	Casalinghi	Max 1	
Stuzzicadenti	Casalinghi	Max 1	
Tappetino fitness	Casalinghi	Max 1	
Tavolette ghiaccio	Casalinghi	Max 1	
Tazza latte plastica	Casalinghi	Max 1	
razza ratte prastica	Casainigiii	ινιαλ Ι	1

^{*}previa consegna di quelli danneggiati

^{**}previa consegna di quello danneggiato

FRUTTA E VERDURA

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Aglio	Frutta/Verdura	Max 1	
Agrumi	Frutta/Verdura	Max 4	
Ananas in scatola	Frutta/Verdura	Max 1	
Banane	Frutta/Verdura	Max 1	
Basilico	Frutta/Verdura	Max 1	
Carote	Frutta/Verdura	Max 1	
Cipolla	Frutta/Verdura	Max 3	
Cetrioli	Frutta/Verdura	Max 1	
Finocchi	Frutta/Verdura	Max 1	
Frutta di stagione	Frutta/Verdura	Max 4	
Frutta secca	Frutta/Verdura	Max 6	
Insalata	Frutta/Verdura	Max 3	
Kiwi	Frutta/Verdura	Max 1	
Mele	Frutta/Verdura	Max 2	
Pere	Frutta/Verdura	Max 3	
Pomodori	Frutta/Verdura	Max 2	
Prezzemolo	Frutta/Verdura	Max 1	
Radicchio	Frutta/Verdura	Max 1	
Rucola	Frutta/Verdura	Max 1	
Sedano	Frutta/Verdura	Max 1	

TABACCHI E VALORI BOLLATI

Articolo	Genere	Assortimento	Prezzo
Alfa con filtro	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Benson	Tabacchi/Valori bollo	Max 2	
Bolli posta	Tabacchi/Valori bollo	Max 4	
Camel	Tabacchi/Valori bollo	Max 2	
Cartine	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Gauloises blu	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Lucky Strike	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Macchinetta per sigarette in plastica	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Malboro	Tabacchi/Valori bollo	Max 3	
Merit	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Microbocchini	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
MS	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Pall mall	Tabacchi/Valori bollo	Max 2	
Phillips Morris	Tabacchi/Valori bollo	Max 3	
Rothmans of London	Tabacchi/Valori bollo	Max 2	
Sigari Antichi toscani	Tabacchi/Valori bollo	Max 1	
Tabacco in busta	Tabacchi/Valori bollo	Max 5	
West	Tabacchi/Valori bollo	Max 2	
Winston	Tabacchi/Valori bollo	Max 2	

GIORNALI E RIVISTE

Articolo	Genere	Prezzo
Airone mensile	Riviste	TICZZO
Al Volante mensile	Riviste	
Auto Super Market	Kiviste	
mensile	Riviste	
Automobilismo mensile	Riviste	
Autosprint settimanale	Riviste	
Capital mensile	Riviste	
Chi	Riviste	
Cose di Casa mensile	Riviste	
Di Più	Riviste	
Di Più TV	Riviste	
Diva	Riviste	
Domenica Quiz	Riviste	
Dove mensile	Riviste	
Elle mensile	Riviste	
Eva	Riviste	
Focus	Riviste	
For Men mensile	Riviste	
Gente	Riviste	
GQ mensile	Riviste	
Guerin sportivo mensile	Riviste	
In sella mensile	Riviste	
L'Espresso	Riviste	
La Settimana Enigmistica	Riviste	
Lancio Story (fumetti)	Riviste	
Marie Claire mensile	Riviste	
Men's Health mensile	Riviste	
Motociclismo mensile	Riviste	
Motosprint settimanale	Riviste	
Nautica mensile	Riviste	
Oggi	Riviste	
Panorama	Riviste	
Quattro Ruote mensile	Riviste	
Settimana Sudoku	Riviste	
Skorpio (fumetti)	Riviste	
Stop	Riviste	
Tu	Riviste	
Tutto Fuori Strada	Kiviste	
mensile	Riviste	
TV Sorrisi e Ccanzoni	Riviste	
Vanity Fair	Riviste	
Vero	Riviste	
Viversani e Belli	Riviste	
Vogue Italia mensile	Riviste	
Corriere della sera	Giornali	
Il Fatto Quotidiano	Giornali	
Il Giornale	Giornali	
Il Giorno	Giornali	
Il Messaggero	Giornali	
Il Sole 24 ore	Giornali	
Italia Oggi	Giornali	
La Gazzetta dello Sport	Giornali	

Il Corriere dello Sport	Giornali	
La Repubblica	Giornali	
La Stampa	Giornali	

Qualora presenti pagine con inserzioni, annunci o messaggi i giornali, previa sottoposizione a visto di controllo, saranno trattenute per le determinazioni dell'A.G. competente